

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REGIONE SICILIANA



PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 26 luglio 2013

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDÌ

Sped. in a.p. comma 20/c, art. 2,
L. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
 INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-938-804 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-831-832 - INSERZIONI TEL. 091/7074938-940 - FAX 091/7074927
 POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it

La *Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana* (Parte prima per intero e i contenuti più rilevanti degli altri due fascicoli per estratto) è consultabile presso il sito Internet: <http://gura.regione.sicilia.it> accessibile anche dal sito ufficiale della Regione www.regione.sicilia.it

S O M M A R I O

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 9 luglio 2013.

Rimodulazione dell'assetto organizzativo, di natura endodipartimentale, del dipartimento regionale dell'urbanistica - Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente. pag. 3

Assessorato dell'economia

DECRETO 17 giugno 2013.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2013. pag. 6

DECRETO 19 giugno 2013.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2013. pag. 7

DECRETO 24 giugno 2013.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2013. pag. 9

DECRETO 26 giugno 2013.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2013. pag. 10

DECRETO 27 giugno 2013.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2013. pag. 12

Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale

DECRETO 5 luglio 2013.

Calendario scolastico 2013-2014. pag. 14

Assessorato delle risorse agricole e alimentari

DECRETO 16 aprile 2013.

Modifica del decreto 12 marzo 2013, concernente PSR Sicilia 2007/2013 - Graduatoria ed elenchi definitivi delle manifestazioni di interesse ammissibili e non ammissibili presentate in adesione al bando relativo alla misura 321/A, azione 1 "Servizi commerciali rurali" pag. 15

Assessorato della salute

DECRETO 21 giugno 2013.

Riconoscimento del servizio di cardiologia riabilitativa dell'Ospedale classificato "Buccheri-La Ferla" quale Centro prescrittore dei farmaci per la cura dell'ipertensione polmonare arteriosa. pag. 19

DECRETO 26 giugno 2013.

Disposizioni per la prescrizione di medicinali a base di ranelato di stronzio. pag. 19

DECRETO 3 luglio 2013.

Approvazione del regolamento-tipo per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori da parte delle aziende sanitarie della Regione. pag. 20

DECRETO 8 luglio 2013.

Aggiornamento dei requisiti strutturali, tecnico-scientifici ed organizzativi delle strutture pubbliche e private per l'esercizio delle attività sanitarie di procreazione medicalmente assistita di I, II e III livello e requisiti aggiuntivi per l'accreditamento istituzionale pag. 26

S.S.N. e regolamento per le contestazioni ai sensi dell'art. 1 comma 4 della legge n. 425/96";

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, di riordino del servizio sanitario regionale;

Visto il decreto n. 2151 del 6 settembre 2010, che ha reso esecutivo l'accordo regionale di assistenza primaria e, in particolare, l'art. 10, che fa espresso richiamo alle linee guida di cui al decreto n. 6267 del 19 settembre 2005 in tema di appropriatezza prescrittiva e al regolamento per le contestazioni ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge n. 425/96;

Visto il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che all'articolo 15 dispone che l'onere a carico del S.S.N. per l'assistenza farmaceutica territoriale per l'anno 2012 è fissato nel 13,1% del FSN e, a far data dai 2013, non può superare l'11,35% della spesa sanitaria complessiva;

Visto il D.A. n. 569 del 22 marzo 2013, con il quale sono stati individuati parametri di riferimento in termini di spesa massima da sostenere per alcune specifiche categorie terapeutiche nel triennio 2013/2015;

Tenuto conto che il comitato per i prodotti medicinali per uso umano (CHMP) dell'EMA, ha raccomandato una restrizione d'uso dei medicinali per l'osteoporosi a base di ranelato di stronzio - Protelos/Osseor - a seguito di una valutazione dei dati che hanno mostrato un aumentato rischio di infarto del miocardio;

Tenuto conto, altresì, che il medesimo CHMP raccomanda che l'inizio di un trattamento con medicinali a base di ranelato di stronzio deve essere iniziato solo da un medico esperto nel trattamento dell'osteoporosi e la decisione di prescrivere tali medicinali deve essere basata su una valutazione dei rischi globali del singolo paziente;

Ritenuto di dover introdurre specifiche disposizioni per garantire l'appropriatezza d'uso e la sicurezza dei pazienti;

Decreta:

Art. 1

L'inizio in nuovo trattamento a carico del S.S.N. con medicinali a base di ranelato di stronzio può essere effettuato da parte di specialisti e di medici di medicina generale (MMG) solo previa compilazione della scheda allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante, e dell'invio della stessa al Dipartimento del farmaco dell'A.S.P. di appartenenza del paziente.

Art. 2

Il presente decreto avrà efficacia a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 26 giugno 2013.

SAMMARTANO

Allegato

**SCHEDA PER LA PRESCRIZIONE DI MEDICINALI
A BASE DI RANELATO DI STRONZIO**

*Al Dipartimento del farmaco della
A.S.P.*

Si comunica che in data paziente inizia il trattamento con medicinali a base di ranelato di stronzio, in conformità a quanto previsto dalla scheda tecnica del farmaco e dalla nota AIFA 79.

Si attesta che il sottoscritto ha provveduto ad effettuare una valutazione del rischio globale dell'assistito e assicura che non è presente cardiopatia ischemica, malattia arteriosa periferica e/o malattia cerebrovascolare, o anamnesi di tali condizioni, né è riscontrata ipertensione non controllata.

Timbro del medico e firma

(2013.28.1705)102

DECRETO 3 luglio 2013.

Approvazione del regolamento-tipo per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori da parte delle aziende sanitarie della Regione.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

Visto l'art. 43 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive n. 2004/17/CE e 2004/18/CE" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 24, comma 29, della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2;

Visto il "Piano di contenimento e riqualificazione del servizio sanitario regionale 2007/2009" sottoscritto dal Presidente della Regione siciliana con i Ministri dell'economia e della salute, ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 "Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale";

Visto, in particolare, l'art. 5, commi 8, 9, 10 e 11, della citata legge regionale n. 5/09;

Visto il D.A. n. 3086/2009, con il quale è stato approvato il regolamento tipo con il quale si procedeva a disciplinare i procedimenti di acquisizione in economia di beni e servizi da parte delle Aziende sanitarie della Regione;

Ritenuto in relazione alla normativa intervenuta successivamente all'emanazione del sopra citato D.A. n. 3086/2009 di dover procedere alla revisione del regolamento tipo approvato dallo stesso D.A.;

Visto il nuovo "Regolamento per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori" (RAE/2/2013), finalizzato ad assicurare l'acquisizione in economia di beni e servizi ispirandosi a criteri di semplificazione, economicità, efficacia, efficienza e massima trasparenza nei procedimenti; pubblicità; programmazione; correttezza e regolarità dei processi di acquisto; libera concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione; proporzionalità; semplificazione e non aggravamento delle procedure; tempestività e continuità dei servizi, in conformità della legge n. 241/90 e del decreto legislativo n. 163/06 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1

È approvato l'allegato regolamento-tipo, che fa parte integrante del presente decreto, con il quale sono disciplinati i procedimenti di acquisizione in economia di beni e servizi da parte delle Aziende sanitarie della Regione.

Art. 2

Le Aziende sanitarie della Regione sono tenute ad attenersi alla disciplina del regolamento-tipo di cui all'art. 1, adottando apposito atto deliberativo da trasmettere entro quindici giorni dalla notifica del presente decreto, al dipartimento programmazione strategica dell'Assessorato regionale della salute.

Art. 3

È abrogato il D.A. n. 3086/09 del 17 dicembre 2009.

Il presente provvedimento sarà pubblicato integralmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 3 luglio 2013.

BORSELLINO

Allegato

REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI, SERVIZI E LAVORI

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina il ricorso al sistema delle acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori, in attuazione di quanto previsto all'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive n. 2004/17/CE e 2004/18/CE) e dagli artt. 173 e ss. e 329 e ss. del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive n. 2004/17/CE e n. 2004/18/CE"), secondo le modalità, l'oggetto ed i limiti riportati negli articoli seguenti e in osservanza della normativa e dei principi indicati al successivo articolo 2.

2. In caso di contratti misti, di contratti cosiddetti global service, ovvero contratti pubblici aventi per oggetto: lavori e forniture; lavori e servizi; lavori, servizi e forniture; servizi e forniture, si applicano le disposizioni previste dall'art. 14 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni (chiamato infra anche codice dei contratti pubblici).

Art. 2

Normativa di riferimento, principi e finalità

1. Le disposizioni del presente regolamento si armonizzano con le norme contenute nel:

1) decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare articolo 125;

2) legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche ed integrazioni, articolo 1, comma 449, 450, 455, 456 e 457 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), e legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 26 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2000) in relazione al ricorso a Consip S.p.A., al Mercato elettronico per la pubblica amministrazione e alle centrali regionali;

3) decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (chiamato infra anche regolamento di attuazione del codice), artt. 173 e ss. e 329 e ss.

Il presente regolamento deve tener conto, inoltre, della normativa regionale in tema di acquisti pubblici:

• legge regionale n. 17/2004, art. 43, in ordine all'attuazione di forme di acquisto consorziate;

• legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, articolo 5, comma 11, in ordine a forme di acquisto di beni e servizi centralizzati a livello di bacino;

nonché della normativa nazionale in tema di revisione della spesa pubblica e suo contenimento e di stabilizzazione della finanza pubblica.

2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'acquisizione in economia di beni e servizi si ispiri a criteri di semplificazione, economicità, efficacia, efficienza e massima trasparenza nei procedimenti; pubblicità; programmazione; correttezza e regolarità dei processi d'acquisto; libera concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione; proporzionalità; semplificazione e non aggravamento delle procedure; tempestività e continuità dei servizi, in conformità con le norme della legge n. 241/90 e del decreto legislativo n. 163/06 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3

Ammissibilità del ricorso alle procedure di acquisto in economia

1. In applicazione dei principi di cui all'articolo 2, la procedura di acquisizione in economia si pone come sistema residuale di approvvigionamento, da utilizzarsi solo in via eccezionale, rispetto alle ordinarie procedure aperte, ristrette o negoziate, previste dalle disposizioni del codice dei contratti pubblici, che l'Azienda attiverà a carattere generale nell'ambito dei propri atti di programmazione.

2. Inoltre la procedura in economia potrà essere utilizzata, nei limiti di spesa previsti (inferiori alla soglia comunitaria) per quegli acquisti per i quali non risulterà oggettivamente conveniente attivare altri possibili sistemi previsti dalla legge, avuto riguardo ad una evidente sproporzione tra valore del contratto ed allungamento dei tempi di processo con maggiori costi di procedura.

3. Non potrà farsi ricorso alla procedura negoziata in economia quando è, invece, opportuno, per poter assicurare effettive condizioni di concorrenza, ricorrere alle ordinarie procedure di acquisto di valore "sotto soglia", previste dall'art. 122 del codice dei contratti pubblici, relativo ai contratti di lavori pubblici, e dall'art. 124 del codice dei contratti pubblici, relativo agli appalti di servizi e forniture.

4. In attuazione della previsione dell'art. 125 del codice dei contratti pubblici, si possono eseguire in economia, in rapporto alle esigenze di ogni Azienda, i lavori che rientrano in una delle seguenti categorie generali:

a) manutenzione o riparazione di opere (beni immobili) od impianti (impianti tecnologici - impianti elettrici, di riscaldamento, di condizionamento idrico-sanitario, di sicurezza, di supervisione e controllo, impianti elevatori e gas medicinali), quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121, 122 del Codice dei Contratti pubblici;

b) manutenzione di opere o di impianti;

c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;

d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;

e) lavori necessari per la compilazione di progetti;

f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.

5. In attuazione della previsione dell'art. 125 del codice dei contratti pubblici, al fine di ricorrere al sistema di effettuazione delle spese in economia, si individuano, in rapporto alle esigenze di ogni Azienda, le tipologie aggregate di beni e servizi oggetto di negoziazione:

Tipologie di beni - Beni sanitari

Medicinali con AIC - eccetto vaccini, emoderivati di produzione regionale

Medicinali - con AIC - eccetto vaccini, emoderivati, ossigeno e mezzi di contrasto

Ossigeno - con AIC

Mezzi di contrasto per radiologia - con AIC

Emoderivati con AIC - ad eccezione di produzione regionale

Medicinali - senza AIC

Medicinali - senza AIC, eccetto ossigeno

Ossigeno - senza AIC

Emoderivati di produzione regionale

Emoderivati di produzione regionale

Sangue ed emocomponenti

Sangue ed emocomponenti

Dispositivi medici

Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta

Presidi medico-chirurgici specialistici

Presidi medico-chirurgici generici

Dispositivi per apparato cardiocircolatorio

Disinfettanti e prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari

Materiale per dialisi

Strumentario chirurgico

Materiale radiografico

Supporti o ausili medici per persone disabili

Ausili per incontinenza

Dispositivi protesici impiantabili e prodotti per osteosintesi

Dispositivi vari

Dispositivi medici impiantabili attivi

Dispositivi impiantabili attivi

Dispositivi medico diagnostici in vitro

Reagenti diagnostici

Dispositivi medico diagnostici in vitro

Prodotti dietetici

Prodotti dietetici

Materiale per profilassi (vaccini)

Materiale per profilassi (vaccini)

Prodotti chimici

Prodotti chimici

Materiali e prodotti per uso veterinario

Farmaci per uso veterinario

Altri materiali e prodotti per uso veterinario

Altri beni e prodotti sanitari

Altri beni e prodotti sanitari

*Tipologie di beni - Beni non sanitari***Acquisti di beni non sanitari**

Prodotti alimentari

Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere

Combustibili, carburanti e lubrificanti

Supporti informatici e di cancelleria

Materiale per la manutenzione

Altri beni e prodotti non sanitari

Attrezzature, mobili e arredi

*Tipologie di servizi - Servizi non sanitari***Servizi non sanitari**

Lavanderia

Pulizia

Mensa - Degenti

Mensa - dipendenti

Riscaldamento

Servizi di assistenza informatica

Servizi trasporti (non sanitari)

Smaltimento rifiuti

Utenze telefoniche

Utenze elettricità

Utenze acqua

Utenze gas

Altre utenze

Premi di assicurazione - R.C. Professionale

Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi

Servizio di vigilanza e sicurezza

Servizio di tesoreria

Altri servizi non sanitari esternalizzati

Consulenze. Collaborazioni interinali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie

Consulenze non sanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici

Consulenze non sanitarie da privato

Formazione - esternalizzata e non - da privato

Manutenzione e riparazione

Manutenzione e riparazione fabbricati e loro pertinenze

Manutenzione e riparazione impianti e macchinari

Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche

Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi

Manutenzione e riparazione agli automezzi

Altre manutenzioni e riparazioni

Si precisa che l'elencazione di cui sopra è puramente esemplificativa e pertanto il ricorso alle spese in economia è comunque consentito nel rispetto dei limiti di spesa e delle norme del presente Regolamento, anche per categorie di beni, servizi e lavori qui non elencate.

6. In relazione all'acquisizione di beni e servizi, nei limiti dell'importo della soglia di rilevanza comunitaria, il ricorso alle procedure in economia, secondo le modalità di cui al presente regolamento, è, altresì, consentito nelle seguenti ipotesi:

a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;

b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, qualora non sia possibile l'esecuzione della fornitura/servizio nell'ambito del medesimo contratto;

c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;

d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale;

e) per ogni altra fattispecie di fornitura/servizio non previsti nel presente regolamento e ritenute necessarie al buon andamento del servizio sanitario.

7. Il ricorso alla procedura in economia va valutato anche in relazione alla necessità di garantire, in motivate ed oggettive situazioni, la continuità dei servizi in ambito sanitario la cui interruzione comporti il rischio della produzione di danni all'amministrazione sanitaria ovvero pregiudichi l'efficienza e l'efficacia dei servizi medesimi.

8. In relazione all'acquisizione di beni e servizi, il ricorso alla procedura in economia è effettuato previa verifica della presenza di convenzioni stipulate da Consip S.p.A., ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge finanziaria 2000), aventi ad oggetto il bene o il servizio che si intende acquistare, previa verifica della possibilità di attingere alle gare centralizzate di bacino già aggiudicate, ovvero in corso di aggiudicazione e/o programmate, nonché consultazione del "Mercato elettronico della pubblica amministrazione", di cui al successivo articolo 13 del presente regolamento.

9. I contratti stipulati in violazione del precedente comma 8 sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, degli strumenti di acquisto di cui al precedente comma 8 e quello indicato nel contratto.

10. Qualora la convenzione, di cui al comma 8, non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, l'azienda può procedere

allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione.

Art. 4

Limiti di importo e divieto di frazionamento

1. I lavori in economia sono ammessi per importi non superiori a 200.000 euro, al netto dell'IVA. Le procedure di acquisizione di beni e servizi in economia sono consentite per importi inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria, pari ad euro 200.000,00, al netto dell'IVA. Tale soglia è adeguata automaticamente in relazione alle modifiche delle soglie dei contratti pubblici previste dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, secondo il meccanismo di revisione periodica ed automatica di cui al successivo articolo 248.

2. È vietato qualsiasi frazionamento artificioso delle acquisizioni di beni, servizi o lavori allo scopo di sottoporle alla disciplina delle procedure in economia. Il responsabile unico del procedimento deve redigere una dettagliata relazione sulle motivazioni delle scelte contrattuali (durata, quantità dei prodotti acquistati) che escludano il contratto dal campo di applicazione della normativa comunitaria.

3. Il calcolo del valore stimato delle acquisizioni di beni, servizi o lavori, ai sensi del presente regolamento, è basato sull'importo totale pagabile al netto dell'IVA, valutato dal responsabile del procedimento. Ai fini del calcolo del valore stimato dell'acquisizione, si applica quanto previsto all'articolo 29 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 5

Competenza e responsabilità del procedimento

1. Per ogni acquisizione di beni, servizi e lavori in economia, viene individuato un responsabile unico del procedimento (R.U.P.), il quale svolge, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, il complesso dei compiti relativi alla procedura di affidamento e di vigilanza sulla corretta esecuzione contrattuale, che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti, in base all'ordinamento ed all'organizzazione dell'Azienda.

2. Il responsabile unico del procedimento svolge, in particolare, i seguenti compiti ed attività, nel rispetto di quanto previsto dall'ordinamento e dall'organizzazione dell'Azienda:

a) verifica delle condizioni e delle motivazioni di ricorso alla procedura e stesura di una dettagliata relazione dalla quale si evinca l'esito delle preventive verifiche effettuate ai sensi del punto 8 dell'art. 3 del presente regolamento;

b) verifica della fattibilità dell'acquisizione sotto il profilo dell'accertamento, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti e dei presupposti rilevanti;

c) promozione degli atti e delle misure dirette ad un efficiente e sollecito svolgimento dell'istruttoria e del procedimento;

d) verifica dell'avvenuta imputazione della spesa sul relativo conto di bilancio;

e) supervisione delle forniture di beni e servizi e dello svolgimento dei lavori;

f) svolgimento, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione, ove nominato, delle attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione, fornendo, all'organo competente dell'Amministrazione, dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell'applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie, nonché ai fini dello svolgimento delle attività di collaudo e verifica di conformità delle prestazioni eseguite, con riferimento alle condizioni contrattuali;

g) compimento, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione, ove nominato, delle azioni dirette a verificare il rispetto, da parte dell'impresa aggiudicataria, delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;

h) cura delle comunicazioni e delle pubblicazioni previste dalla normativa vigente;

i) redazione e cura di dettagliate relazioni di negoziazione (o apposita documentazione), comprovante i motivi di scelta del fornitore, in cui siano sinteticamente descritti lo svolgimento e i motivi della scelta dell'acquisizione del bene o servizio e l'affidamento degli stessi;

j) trasmissione degli atti al dirigente competente per l'adozione.

Art. 6

Modalità di esecuzione delle acquisizioni in economia

1. Le acquisizioni di beni, di servizi e lavori in economia sono effettuate:

a) mediante amministrazione diretta;

b) mediante procedura di cottimo fiduciario;

2. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio dell'amministrazione, o eventualmente assunto per l'occasione, nel rispetto della normativa sull'accesso al pubblico impiego, sotto la direzione del responsabile del procedimento.

In merito ai lavori, sono eseguiti in amministrazione diretta quelli di importo non superiore a 50.000 euro, IVA esclusa, per i quali non occorra l'intervento di alcun imprenditore.

3. Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi, secondo le procedure e le modalità specificate ai successivi articoli.

Art. 7

Procedura per le acquisizioni di beni, servizi e lavori di importo inferiore a quarantamila euro

1. Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 3, comma 8, del presente regolamento, per le acquisizioni di beni, servizi e lavori di importo inferiore a quarantamila euro, IVA esclusa, il responsabile del procedimento può ricorrere all'affidamento diretto ad un operatore economico. Tale soglia è adeguata automaticamente in relazione alle modifiche delle soglie dei contratti pubblici previste dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, secondo il meccanismo di revisione periodica ed automatica di cui al successivo articolo 248.

2. Alle ditte andranno comunicati, anche attraverso lettera, fax o rete telematica (e-mail) i dati essenziali della fornitura, del servizio o del lavoro.

3. Di quanto sopra, dovrà essere redatto, a cura del responsabile del procedimento, apposita relazione di negoziazione (o apposita documentazione), comprovante i motivi di scelta del fornitore, in cui siano sinteticamente descritti lo svolgimento e i motivi della scelta dell'acquisizione del bene, servizio o lavoro e dell'affidamento degli stessi.

4. Con le medesime modalità si potrà procedere, nei limiti di importo di cui al precedente articolo 4, nei casi previsti dall'articolo 57 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, in tema di procedure negoziate.

Art. 8

Procedura per le acquisizioni di beni, servizi e lavori di importo pari o superiore a quarantamila euro

1. Per beni, servizi e lavori di importo pari o superiore a quarantamila euro e fino alla soglia di cui al precedente articolo 4, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di massima trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati, sulla base di:

- indagini di mercato, da effettuarsi secondo le forme di rilevazione più idonee in relazione alla tipologia di bene o di servizio da acquisire;

- consultazione di elenchi di operatori economici, predisposti dalla stazione appaltante, previa pubblicazione di avvisi, sulla base dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui agli articoli 38 e 39 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni nonché dei requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnica richiesti in ragione della natura e dell'importo del contratto. L'iscrizione a tali elenchi non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di acquisto in economia.

2. Non è tuttavia esclusa la possibilità di interpellare anche soggetti non iscritti, dietro valutazione discrezionale del responsabile del procedimento:

- quando, per la categoria dell'intervento oggetto dell'affidamento, non risulta iscritta alcuna impresa, o ne risulti una sola;

- quando, per la categoria dell'intervento oggetto dell'affidamento, nessuna delle imprese iscritte in elenco risulti disponibile nel termine indicato dal responsabile del procedimento;

- su indicazione del settore provveditorato, nel caso in cui lo stesso settore sia a conoscenza della specializzazione o dell'affidabilità della ditta nella fornitura o nel servizio richiesti;

3. L'affidamento di cui al comma 1 potrà avvenire solo previa consultazione del "Mercato elettronico della pubblica amministrazione" di cui al successivo articolo 13 del presente regolamento.

4. Gli elenchi eventualmente predisposti sono sempre aperti all'iscrizione degli operatori economici dotati dei requisiti richiesti dalla stazione appaltante e sono periodicamente aggiornati (con cadenza almeno annuale). Agli elenchi di operatori economici tenuti dalle stazioni appaltanti possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta, che siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1. Al fine della predisposizione degli elenchi, l'Amministrazione può

promuovere anche l'automatica implementazione degli elenchi stessi con i cataloghi elettronici dei fornitori abilitati nel mercato elettronico di cui al successivo articolo 13 e con gli ulteriori cataloghi eventualmente predisposti da Consip in applicazione di innovativi strumenti di acquisto quali il sistema dinamico di acquisizione.

5. Sono esclusi dalle procedure per l'affidamento dei contratti i fornitori e i prestatori di servizi che, nell'esecuzione di contratti stipulati con aziende appartenenti al Servizio sanitario regionale o con altri soggetti pubblici, si siano resi colpevoli di grave ed accertata inadempienza contrattuale. Sono altresì esclusi quei concorrenti che si trovino in una situazione per la quale, in base alla normativa comunitaria e nazionale vigente, è prevista l'esclusione dalla partecipazione alle gare per l'affidamento di appalti pubblici.

6. Ai sensi dell'articolo 77 e dell'articolo 85, comma 13 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, nonché della normativa vigente in materia di documento informatico e di firma digitale, la procedura di acquisizione in economia di cui al presente regolamento può essere condotta, in tutto o in parte, avvalendosi di sistemi informatici di negoziazione e di scelta del contraente, nonché con l'utilizzo di documenti informatici, nel rispetto dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione. A tal fine, l'Amministrazione utilizza il mercato elettronico di cui al successivo articolo 13.

Art. 9

Provvedimenti per i lavori in caso di urgenza e somma urgenza

1. Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo.

2. Il verbale è compilato dal responsabile del procedimento o dal tecnico competente per territorio o dal tecnico all'uopo incaricato. Il verbale è trasmesso con una perizia estimativa alla stazione appaltante per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori.

3. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo 175 del regolamento di attuazione del codice, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.

4. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata, in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico.

5. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo previsto all'articolo 163, comma 5.

6. Il responsabile del procedimento o il tecnico compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e all'approvazione dei lavori.

7. Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo della stazione appaltante, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.

Art. 10

Pubblicità

1. Le procedure effettuate ai sensi del presente regolamento, di importo superiore a quarantamila euro, oltre IVA, e fino alla soglia di cui al precedente articolo 4, si intendono sempre aperte e, dunque, con la possibilità di accogliere (nei termini e con le modalità prescritte), anche offerte di quelle ditte che, pur non espressamente invitate, manifestassero l'interesse a partecipare alla procedura.

2. Le acquisizioni di beni, servizi e lavori di cui al comma precedente sono pubblicizzate mediante affissione di apposito avviso all'albo della sede centrale dell'azienda interessata, nonché nel sito web aziendale. La pubblicazione deve avvenire contestualmente alle lettere di invito trasmesse alle ditte individuate e comunque non oltre le successive 24 ore.

3. L'avviso viene contestualmente inviato per la pubblicazione nel sito web dell'Assessorato della sanità della Regione Sicilia.

4. Nel caso si ritenesse opportuno, in relazione all'oggetto e all'importo della gara, potranno essere previste, in aggiunta, altre forme di comunicazione ritenute idonee, compresa la pubblicazione dell'avviso su quotidiani a diffusione regionale o nazionale o nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea.

5. Tali disposizioni si intendono riferite sia al momento di indizione della procedura, sia in relazione all'esito della stessa.

Art. 11

Invito a presentare offerta

1. Per le acquisizioni di beni, servizi e lavori ai sensi del precedente articolo 8, la lettera d'invito e gli eventuali allegati da inviare, con qualsiasi mezzo (lettera, fax, e-mail, ecc.) agli operatori economici, ai fini della presentazione delle relative offerte, devono almeno contenere:

- l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA;
- l'indicazione delle modalità di esecuzione della prestazione e del relativo termine;

- l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- le modalità di presentazione dell'offerta;
- le garanzie richieste al contraente, ai sensi del successivo articolo 15;

- il termine di presentazione delle offerte;
- il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
- l'importo a base della richiesta d'offerta;
- il criterio di aggiudicazione prescelto, ai sensi degli articoli 81, 82 e 83 del decreto legislativo n. 163/2006;

- gli elementi di valutazione, e i relativi pesi, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

- l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;

- la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del codice dei contratti;

- l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penali;

- l'indicazione, ai sensi della normativa vigente, dei costi di sicurezza non soggetti a ribasso nel caso di esistenza di interferenze. In tale caso, sarà allegato alla lettera d'invito il documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI);

- i requisiti generali e di idoneità professionale di cui agli articoli 38 e 39 del decreto legislativo n. 163/2006 nonché i requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnica richiesti in ragione della natura e dell'importo del contratto;

- specifica dichiarazione, ai sensi dell'articolo 8 del Programma quadro "Sicurezza e legalità per lo sviluppo della Regione siciliana" di: Impegnarsi, pena il recesso del contratto, a collaborare con le Forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.);

- specifica dichiarazione, ai sensi dell'articolo 3, della legge n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni: "Impegno ad indicare, in caso di aggiudicazione, uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, in cui la S.A. potrà far confluire tutte le somme relative all'appalto";

- quant'altro ritenuto necessario per meglio definire la natura dell'intervento.

2. Il termine di ricezione delle offerte non può essere, di norma, inferiore a dieci giorni dalla data di invio della lettera di invito; tuttavia, nei casi di particolare urgenza, potranno essere previsti tempi di ricezione abbreviati, ma che comunque non potranno essere inferiori a cinque giorni lavorativi dalla data di invio della lettera di invito.

3. Il plico contenente l'offerta deve essere chiuso e integro e deve garantire che non sia stato violato il principio di segretezza dell'offerta; esso deve pervenire entro il termine fissato, presso l'ufficio protocollo dell'Azienda.

4. La lettera di invito può prevedere la possibilità di richiedere la produzione di campionatura, ai fini dell'emissione del necessario parere di conformità tecnica; in tal caso, la ditta offerente sarà invitata a produrre campionatura e/o documentazione tecnico-scientifica adeguata, con costi a proprio carico, affinché l'azienda possa esprimere un preciso giudizio di merito. La campionatura verrà restituita a richiesta ed a spese delle ditte partecipanti alla gara.

Art. 12

Valutazione delle offerte e verifica dell'anomalia

1. La valutazione delle offerte, ricevute nei termini e con le modalità indicate nella lettera di invito, che vengono aperte in apposita seduta pubblica, è effettuata dal responsabile del procedimento, eventualmente coadiuvato da dipendenti dell'Amministrazione dotati di specifiche competenze professionali, in relazione alla tipologia di bene, servizio o lavoro da acquisire, ovvero da un'apposita commissione. Quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione è

demandata ad un'apposita commissione giudicatrice, che opera secondo le norme stabilite dal D.P.R. n. 207/2010. Il calcolo e la verifica delle offerte anomale verrà effettuato ai sensi degli articoli 86, 87, 88, 89 e 122 del decreto legislativo n. 163/2006, dell'articolo 121 del D.P.R. n. 207/2010, nonché della determinazione dell'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, n. 6/2009.

Delle attività svolte dal responsabile del procedimento ovvero dall'apposita commissione viene redatto specifico verbale.

Art. 13

Mercato elettronico

1. L'Amministrazione è tenuta ad effettuare acquisti di beni e di servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria attraverso il "Mercato elettronico della pubblica amministrazione" realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze avvalendosi di Consip S.p.A. per quelle tipologie di beni e di servizi presenti sui relativi cataloghi elettronici.

2. L'effettuazione degli acquisti ai sensi del precedente comma avviene:

- attraverso un confronto concorrenziale delle offerte disponibili direttamente a catalogo pubblicate all'interno del mercato elettronico, senza possibilità di modificarne le condizioni;
- attraverso l'invio di una richiesta di offerta (R.d.O.) rivolta ai fornitori abilitati e il confronto concorrenziale delle offerte ricevute. Nella richiesta di offerta vanno dettagliatamente specificati l'individuazione e la descrizione dei beni e servizi da acquistare.

Art. 14

Congruietà dei prezzi

1. L'accertamento della congruità dei prezzi offerti dagli operatori economici invitati è effettuato attraverso elementi di riscontro dei prezzi correnti risultanti dalle indagini di mercato, anche avvalendosi dei prezzi di riferimento definiti dall'A.V.C.P.

2. Ai fini dell'accertamento di cui al comma 1, è fermo restando quanto previsto all'articolo 7, comma 5, del Codice dei contratti, la stazione appaltante può avvalersi dei cataloghi di beni e servizi pubblicati sul mercato elettronico di cui all'articolo 328 del D.P.R. n. 207/2010, propri o delle amministrazioni aggiudicatrici.

Art. 15

Garanzie

1. A garanzia della regolare esecuzione dei contratti di importo contrattuale superiore a quarantamila euro, IVA esclusa, ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del decreto legislativo n. 163/2006, viene richiesta al contraente una garanzia pari al 10% dell'importo dell'affidamento da costituirsi, a scelta del contraente, in numerario ovvero tramite fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. La garanzia fidejussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 157, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

2. La garanzia di cui al comma 1 è svincolata all'approvazione dell'attestato di regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali e/o alla scadenza delle condizioni di garanzia.

Art. 16

Stipula del contratto

1. I contratti per l'acquisizione di beni, servizi e lavori sono stipulati in una delle forme di seguito indicate:

- a) per mezzo di scambio di corrispondenza, secondo gli usi del commercio, effettuato anche tramite fax o documenti elettronici;
- b) mediante scrittura privata.

2. Si procederà alla registrazione degli atti solo nel caso in cui insorgessero formali contestazioni tra le parti.

3. Nei casi di urgenza, si potrà procedere, nelle more della verifica dell'effettivo possesso dei requisiti prescritti, alla stipulazione del contratto che sarà sottoposto alla condizione risolutiva nel caso di verifica della mancata sussistenza di anche uno soltanto dei detti requisiti, fermo restando il diritto del contraente al rimborso per le spese sostenute per le prestazioni espletate fino alla comunicazione dell'esito della verifica.

4. Ai fini dell'accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti nell'invito ad offrire, il contraente dovrà produrre, oltre a quanto previsto al precedente articolo 15, autocertificazione, redatta ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/00, attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 38 e 39 del decreto legislativo n. 163/06 che dovranno essere verificati anche ai fini della documentazione anti-

mafia, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 17

Esecuzione contrattuale. Verifica delle prestazioni

1. L'Amministrazione verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto attraverso il responsabile del procedimento che svolge il compito di direttore dell'esecuzione del contratto, salva diversa disposizione del dirigente circa l'attribuzione di tale incarico.

2. Il direttore dell'esecuzione del contratto può avvalersi, nello svolgimento dei propri compiti, del supporto dei dipendenti dell'Amministrazione.

3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di ricorrere, alle stesse condizioni, ad aumenti o diminuzioni delle prestazioni nel limite di un quinto dell'importo contrattuale originario, a condizione che tale aumento non comporti il superamento delle soglie di cui agli articoli precedenti.

4. Il direttore dell'esecuzione del contratto provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dall'Amministrazione.

5. Il direttore dell'esecuzione del contratto assicura la regolare esecuzione del contratto, previa verifica che le attività e le prestazioni siano eseguite in conformità al contratto. L'attestazione di regolare esecuzione, da parte del consegnatario dell'ufficio o dell'unità operativa presso il quale è stato fornito il bene, servizio o lavoro rappresenta lo strumento di verifica dei servizi e delle forniture, qualunque sia l'importo.

6. Nel caso di inadempimento, ovvero di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, il responsabile del procedimento provvede, previa contestazione al contraente ed esame delle eventuali deduzioni di quest'ultimo nel caso in cui le stesse non siano tali da giustificare l'inadempimento, all'applicazione delle penali previste in ordine alla singola acquisizione, avvalendosi dell'eventuale garanzia rilasciata in base al precedente articolo 15, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il contraente dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

7. Nel caso di inadempimento grave nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali nonché nel caso di inadempimento che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 giorni, che verrà assegnato dal direttore dell'esecuzione per porre fine all'inadempimento stesso, l'Amministrazione ha facoltà di considerare risolto di diritto il contratto e di ritenere definitivamente la garanzia di cui al precedente articolo 15 e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del contraente per il risarcimento del danno.

8. In ogni caso, l'Amministrazione potrà risolvere di diritto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile.

Art. 18

Pagamenti

1. I corrispettivi si riferiscono alle prestazioni eseguite a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

2. Il contraente non potrà vantare diritto ad altri ulteriori, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi contrattuali, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 115, decreto legislativo n. 163/2006 per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa i quali recano una clausola di revisione periodica del prezzo da fissarsi sull'istruttoria condotta sulla base dei dati di cui all'articolo 7, comma 4, lett. c) del decreto legislativo n. 163/2006.

3. Il pagamento del corrispettivo è subordinato all'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) da parte delle stazioni appaltanti, ai sensi dell'art. 44-bis del D.P.R. n. 445/2000 come introdotto dall'art. 15 della legge n. 183/2011, il pagamento è altresì subordinato al rispetto degli obblighi normativi di cui alle norme vigenti.

4. I corrispettivi contrattuali saranno fatturati con la cadenza indicata nell'invito a presentare offerta ovvero nel contratto e saranno corrisposti dall'Amministrazione secondo la normativa vigente in materia e, comunque nel termine fissato nel detto invito ovvero nel contratto, ferma restando la necessità dell'attestato di regolare esecuzione di cui al precedente articolo 16. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito secondo quanto previsto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 19

Accesso agli atti

1. In conformità al principio giuridico della trasparenza dell'azione amministrativa, viene riconosciuto il diritto di accesso agli atti ai fornitori che vi abbiano interesse, secondo le modalità previste

dalla legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto dei principi di tutela della riservatezza di cui al decreto legislativo n. 196/03.

Art. 20

Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa integrale richiamo e riferimento alle disposizioni di legge, nazionale e regionale, vigenti in materia di pubbliche forniture.

2. Il presente regolamento revoca e sostituisce tutte le precedenti disposizioni procedurali aziendali vigenti in materia, con esso non compatibili, ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione dell'atto deliberativo di adozione.

REGOLAMENTO PER LE SPESE ECONOMICHE

Art. 1

Spese economiche - definizione

Il presente regolamento disciplina la gestione della "Cassa economica" in quanto dedicata all'acquisizione di beni e servizi.

Sono da considerarsi spese economiche, ai sensi del presente regolamento, le spese che per loro natura ed importo minimale richiedono il pagamento in contanti o che per il loro carattere di indifferibilità ed urgenza, esigono una immediata effettuazione.

Art. 2

Natura delle spese

È ammesso il ricorso alle spese economiche, con i limiti stabiliti dal presente regolamento, nei seguenti casi:

- 1) spese postali, telefoniche, telegrafiche, di telefax, abbonamento RAI TV ed altri servizi di comunicazione a tariffa pubblica;
- 2) spese per imposte e tasse varie, SIAE ecc;
- 3) spese per generi di monopolio e valori bollati;
- 4) spese per piccoli lavori di manutenzione o riparazione degli automezzi in dotazione e per il pagamento di pedaggi autostradali, tessere prepagate;
- 5) spese per inserzioni su *Gazzetta Ufficiale*, *Bollettino Ufficiale*, quotidiani vari;
- 6) spese per piccoli lavori di manutenzione o riparazione, degli impianti, delle attrezzature e delle apparecchiature tecniche ed igienico-sanitarie, dei mobili, degli arredi e delle macchine per ufficio;
- 7) spese per il rimborso al personale di spese sostenute a causa di servizio, per l'uso di mezzi pubblici urbani ed extraurbani;
- 8) spese per le anticipazioni di spesa personale ed agli organi dell'Azienda comandati in missione;
- 9) spese per l'acquisto indifferibile ed urgente di carburanti, lubrificanti ed attrezzature d'ufficio;
- 10) spese minute necessarie a garantire il normale funzionamento degli uffici e dei servizi di carattere economico, sanitario e tecnico, ivi compresi interventi in urgenza per derattizzazioni, disinfestazioni, pulizie straordinarie ecc.
- 11) spese di trasporto merci, facchinaggio e spedizioni, traslochi, merci in contrassegno;
- 12) spese per la richiesta di certificati catastali, anagrafici, ecc.;
- 13) spese per l'acquisto di libri, quotidiani, riviste e pubblicazioni in genere, ivi comprese rilegature e manutenzione libri e riviste d'interesse, articoli ed altri lavori urgenti di stampa e riproduzione;
- 14) spese per analisi beni merceologici;
- 15) quote associative;
- 16) spese derivanti da decreti ingiuntivi e/o successivi atti esecutivi non opposti dall'Azienda, nonché spese obblazioni in via amministrativa, qualora non sia possibile provvedere alla loro liquidazione, nel termine legale, in modo ordinario;
- 17) spese di acquisto di farmaci all'estero;
- 18) spese di sdoganamento di prodotti provenienti dall'estero.

Sono escluse a qualsiasi titolo spese concernenti beni durevoli.

Art. 3

Limiti delle spese

Le spese di cui ai numeri da 1 a 16 possono essere effettuate con il limite di € 2.000,00 per ogni singola spesa. In relazione alle A.S.P., tale limite è ridotto a € 1.000,00 per le casse dei distretti ospedalieri; a € 500,00 per le casse dei distretti territoriali.

Le spese di cui ai numeri 17 e 18 possono essere effettuate senza alcun limite di spesa.

Le spese di cui ai numeri da 13 a 18 debbono essere preventivamente autorizzate dal responsabile del dipartimento economico finanziario.

Art. 4

Divieto di frazionamento

È fatto tassativo divieto di scorporare artificiosamente in più partite gli acquisti, i servizi o gli interventi da effettuare nello stesso momento, riguardanti il medesimo oggetto, allo solo scopo di sottoporli all'applicazione del presente regolamento per l'effettuazione delle spese mediante Cassa economica.

Art. 5

Affidamento e responsabilità del servizio

In linea generale, la responsabilità della gestione delle attività economiche è affidata con apposito atto deliberativo dal direttore generale al responsabile della struttura semplice economato (di seguito per convenzione definito "Economo"), nell'ambito del dipartimento economico finanziario che assume, pertanto, la figura di funzionario delegato. Le singole aziende possono strutturarsi anche in maniera differente, prevedendo che una figura organizzativa deputata (un funzionario del servizio economico finanziario) funga da cassiere.

L'Economo (o il cassiere) individua ed assegna ad ogni dipendente le specifiche mansioni nell'ambito della struttura, ivi comprese quelle specificate di gestione della "Cassa economica".

Qualora l'assetto organizzativo dell'Azienda lo richieda, la gestione delle attività economiche può articolarsi in forma decentrata in uno o più presidi sanitari (ospedalieri o distrettuali) o altre strutture decentrate affidandone la responsabilità a dipendenti del ruolo amministrativo di posizione funzionale non inferiore ad assistente, che potranno in caso di assenza o impedimento essere temporaneamente surrogati da dipendenti di ruolo di posizione funzionale inferiore. Tali dipendenti gestiscono responsabilmente le attività economiche di competenza, sotto la vigilanza del funzionario delegato suddetto.

L'Economo e gli altri dipendenti addetti alla gestione della "Cassa economica", in forma accentrata o decentrata:

- hanno l'obbligo della "resa di conto" e sono personalmente responsabili delle spese sostenute e della regolarità dei pagamenti eseguiti;
- nella loro qualità di agenti contabili ai sensi dell'art. 93 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono personalmente responsabili delle somme ricevute in anticipazione;
- sono tenuti all'osservanza degli obblighi previsti dalle leggi civili per i depositari e sono responsabili della regolarità dei pagamenti, da eseguire sempre in applicazione del presente regolamento;
- oltre alla responsabilità civile e contabile di cui al comma precedente ed eventualmente a quella penale ai sensi delle leggi vigenti, sono soggetti anche alla responsabilità disciplinare secondo le norme vigenti nel regolamento organico dell'Azienda. Non possono fare, delle somme ricevute in anticipazione, un uso diverso da quello per il quale le stesse sono state concesse;
- in ordine al maneggio dei valori devono attenersi scrupolosamente alle norme fissate dal presente regolamento rifiutandosi di eseguire qualsiasi operazione allo stesso non riconducibile.

(2013.28.1657)102

DECRETO 8 luglio 2013.

Aggiornamento dei requisiti strutturali, tecnico-scientifici ed organizzativi delle strutture pubbliche e private per l'esercizio delle attività sanitarie di procreazione medicalmente assistita di I, II e III livello e requisiti aggiuntivi per l'accreditamento istituzionale.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni sul riordino della disciplina in materia sanitaria;

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale" e la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30 "Norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie" per quanto ancora applicabile ai

sensi dell'art. 32 della predetta legge regionale n. 5/09;

Visto il D.P.R. 14 gennaio 1997, "Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private", che definisce le attività di valutazione e miglioramento della qualità in termini metodologici e prevede, tra i requisiti generali richiesti alle strutture pubbliche e private, che le stesse siano dotate di un insieme di attività e procedure concernenti la gestione, valutazione e miglioramento della qualità;

Visto il D.A. n. 890 del 17 giugno 2002;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, in particolare l'art. 2 "Disposizioni in materia di stato civile e certificazione anagrafica", recepita dalla Regione con l'art. 2, comma 3, della legge regionale 7 settembre 1998, n. 23;

Visto il D.P.C.M. 29 novembre 2001, "Definizione dei livelli essenziali di assistenza", che indica la necessità di individuare percorsi diagnostico-terapeutici sia per il livello di cura ospedaliera, sia per quello ambulatoriale;

Vista la legge 19 febbraio 2004, n. 40, "Norme in materia di procreazione medicalmente assistita";

Visto il D.A. 8 luglio 2004, n. 3760 e relativo allegato, che definisce i requisiti tecnico-scientifici ed organizzativi delle strutture sanitarie per l'esercizio delle attività di procreazione medicalmente assistita di I, II e III livello;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 2004 "Linee guida in materia di procreazione medicalmente assistita";

Visto il D.A. n. 4818 del 15 febbraio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 9 del 4 marzo 2005: "Procedure e modalità di presentazione delle istanze per il rilascio ed il rinnovo delle autorizzazioni alle strutture sanitarie che svolgono attività connesse alle tecniche di procreazione medicalmente assistita";

Vista la circolare assessoriale n. 1166 del 6 aprile 2005 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 796, lett. b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai sensi del quale gli interventi, individuati dal piano "sono vincolanti per la Regione che ha sottoscritto l'accordo e le determinazioni in esso previste possono comportare effetti di variazione dei provvedimenti normativi ed amministrativi già adottati dalla medesima Regione in materia di programmazione sanitaria";

Visto il decreto legislativo n. 191 del 6 novembre 2007; Viste le linee guida ministeriali sulla PMA dell'11 aprile 2008;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 151/2009;

Visto il decreto legislativo n. 16 del 25 gennaio 2010;

Visto il documento della conferenza Stato-Regioni del 15 marzo 2012;

Visto il Patto per la salute 2011/2013, giusta intesa della conferenza Stato-Regioni del 3 dicembre 2009, finalizzato a migliorare la qualità dei servizi, a promuovere l'appropriatezza delle prestazioni e che prevede, tra l'altro, la riorganizzazione delle reti regionali di assistenza ospedaliera;

Vista l'istituzione del tavolo tecnico sulla PMA, appositamente costituito;

Ritenuto prioritario l'obiettivo di migliorare il livello di efficacia, di efficienza e di appropriatezza ed economicità delle prestazioni erogate, con particolare riferimento al numero di cicli, garantendo maggiore soddisfazione dei bisogni di salute dei cittadini e di dovere mantenere l'organizzazione dei centri in 3 livelli di assistenza, anche in relazione alla complessità dell'attività svolta e all'orga-

nizzazione in rete dei servizi per patologia, volume e complessità;

Visto il Piano sanitario regionale 2011/2013 del 18 luglio 2011 e specificamente quanto previsto al punto 9.1.4, che prevede che ogni centro di II e III livello debba avere personale dedicato e debba effettuare almeno 200 cicli l'anno per potere garantire standard elevati di qualità, e ritenuto altresì di dover fare riferimento alle indicazioni e prescrizioni nazionali di cui al citato documento del Ministero della salute;

Vista la relazione del Ministro della salute sullo stato di attuazione della legge sulla PMA presentata al Parlamento il 28 giugno 2012 con i dati relativi al 2010, nella quale sono riportati anche i dati della Sicilia, ritenendo conseguenzialmente che i centri pubblici e privati di PMA debbano rispettare le disposizioni ivi fissate e che gli organismi preposti debbano effettuare un'attenta e costante valutazione del mantenimento dei requisiti di accreditamento da parte dei centri autorizzati a praticarla, al fine di garantire il rispetto dei requisiti tecnico-scientifici ed organizzativi delle strutture, nonché delle caratteristiche del personale in esse impiegato, definiti ai sensi dell'art. 10 della legge 19 febbraio 2004, n. 40;

Ritenuto che, in rapporto all'evoluzione tecnica e scientifica ed all'evoluzione normativa, debba procedersi all'aggiornamento dei requisiti strutturali, tecnico-scientifici ed organizzativi delle strutture pubbliche e private per l'esercizio delle attività sanitarie di procreazione medicalmente assistita di I, II e III livello;

Considerato che i centri accreditati debbano garantire non soltanto un'efficace organizzazione ma anche standard di qualità eccellenti con requisiti aggiuntivi rispetto a quelli richiesti per l'esercizio delle attività sanitarie di PMA;

Visto il proprio decreto n. 2283 del 26 ottobre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 51 del 30 novembre 2012, recante "Riordino e razionalizzazione dei centri di procreazione medicalmente assistita sul territorio della Regione siciliana" con il quale, tra l'altro, è stata definita la rete dei centri di PMA quale costituita dai centri in atto autorizzati ed è stato organizzato un network regionale di centri accreditati articolato in due livelli organizzativi e con standard operativi differenziati;

Visto il documento prodotto dal tavolo tecnico sulla PMA appositamente costituito che ha proceduto all'aggiornamento dei requisiti strutturali, tecnico-scientifici ed organizzativi delle strutture pubbliche e private per l'esercizio delle attività sanitarie di procreazione medicalmente assistita di I, II e III livello, già fissati con il D.A. n. 3760 dell'8 luglio 2004;

Ritenuto di dovere approvare il predetto documento riguardante l'aggiornamento dei requisiti strutturali, tecnico-scientifici ed organizzativi delle strutture pubbliche e private per l'esercizio delle attività sanitarie di procreazione medicalmente assistita di I, II e III livello;

Ritenuto, in considerazione dei nuovi indirizzi in materia, di dovere incaricare le UU.OO. per l'accREDITAMENTO presenti nelle AA.SS.PP., eventualmente integrate da personale medico ginecologo dipendente, di effettuare i controlli sulle strutture autorizzate o accreditate finalizzati alla verifica della presenza e della permanenza dei requisiti strutturali, tecnico-scientifici ed organizzativi delle strutture pubbliche e private per l'esercizio delle attività sanitarie di PMA e, in tal senso, modificare l'art. 9 del D.A. 15 febbraio 2005, n. 4818;

Vista la nota prot. n. 3265/SG-LEG-PG del 13 marzo 2013 con la quale il presidente dell'Assemblea regionale

siciliana comunica che la VI commissione legislativa nella seduta n. 15 del 12 marzo 2013 ha espresso parere favorevole sul presente provvedimento;

Decreta:

Art. 1

È approvato l'aggiornamento dei requisiti strutturali, tecnico-scientifici ed organizzativi delle strutture pubbliche e private per l'esercizio delle attività sanitarie di procreazione medicalmente assistita di I, II e III livello già fissati con il D.A. n. 3760 dell'8 luglio 2004 secondo quanto riportato nell'allegato al presente decreto che ne costituisce parte integrante.

Art. 2

I centri di II e III livello che vorranno accreditarsi dovranno, in aggiunta a quelli previsti dall'allegato al presente decreto, possedere anche il seguente requisito:

- nei centri pubblici tutti gli operatori medici, biologi, biotecnologi dovranno essere dipendenti dell'azienda ovvero avere un contratto di collaborazione nel rispetto delle vigenti normative in tema di pubblico impiego;
- nei centri privati tutti gli operatori medici, biologi, biotecnologi dovranno essere dipendenti dell'azienda ovvero avere un contratto di collaborazione per l'attività PMA, registrato presso la competente Agenzia delle entrate, per almeno 30 ore settimanali.

Art. 3

Entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto tutte le strutture in atto autorizzate dovranno formulare a questo Assessorato, e per conoscenza all'A.S.P. di competenza, istanza per il rinnovo dell'autorizzazione, per la conferma dell'accreditamento o per la richiesta di eventuale accreditamento dichiarando di possedere i requisiti previsti dal presente decreto. Qualora la struttura non dovesse formulare l'istanza nel termine perentorio sopra riportato, l'autorizzazione all'esercizio delle tecniche di PMA in atto posseduta si intende revocata. All'istanza dovrà essere allegato il curriculum vitae del responsabile del centro e del personale medico, biologo e biotecnologo dal quale si evincano le specifiche competenze professionali in tema di PMA.

Art. 4

Entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, l'Assessorato provvederà a disporre il sopralluogo di verifica del possesso dei requisiti autorizzativi o di accreditamento da parte della unità operativa di accreditamento dell'A.S.P. di competenza. Tale verifica dovrà essere effettuata e completata entro i successivi 30 giorni con immediata trasmissione al dipartimento delle attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico - area interdipartimentale 5 dei relativi esiti.

L'Assessorato, entro 15 giorni dal ricevimento degli esiti della verifica suddetta, emetterà i provvedimenti di autorizzazione o di accreditamento del centro PMA.

Art. 5

I direttori generali delle aziende sanitarie sede di centri pubblici di nuova istituzione dovranno far pervenire nei medesimi termini di cui all'art. 3 l'istanza di autorizzazione all'esercizio corredata dal relativo progetto con l'indicazione del personale e delle attrezzature che si intendono utilizzare. Dovranno altresì essere indicati i tempi

entro i quali si prevede di iniziare le attività del centro PMA. In ogni caso, entro il termine massimo di 180 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il direttore generale dell'azienda sanitaria sede di centro pubblico di nuova istituzione dovrà dare comunicazione all'Assessorato della salute - dipartimento delle attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico del possesso dei requisiti strutturali tecnologici ed organizzativi al fine di consentire l'effettuazione del relativo sopralluogo di verifica.

Art. 6

A modifica dell'art. 9 del D.A. 15 febbraio 2005, n. 4818, le UU.OO. per l'accreditamento presenti nelle AA.SS.PP., eventualmente integrate da personale medico ginecologo dipendente, sono incaricate di effettuare i controlli sulle strutture autorizzate o accreditate finalizzati alla verifica della presenza e della permanenza dei requisiti strutturali, tecnico-scientifici ed organizzativi delle strutture pubbliche e private per l'esercizio delle attività sanitarie di PMA. Le risultanze dei controlli dovranno essere tempestivamente trasmesse al dipartimento delle attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico - area interdipartimentale 5 per gli eventuali provvedimenti di competenza. In caso di esito negativo della verifica, una nuova richiesta di autorizzazione/accreditamento non potrà essere inoltrata prima che sia decorso un anno dalla data del provvedimento conclusivo del procedimento.

Art. 7

L'autorizzazione rilasciata ai sensi del presente decreto ha validità triennale fatta salva la persistenza dei requisiti di cui al presente decreto. Le UU.OO. per l'accreditamento hanno l'obbligo di effettuare i controlli di cui all'art. 5 con cadenza semestrale e dovranno attivare le opportune procedure organizzative finalizzate alla verifica per il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio in modo da evitare qualsiasi interruzione nella erogazione delle prestazioni sanitarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito web dell'Assessorato della salute.

Palermo, 8 luglio 2013.

BORSELLINO

Allegato

AGGIORNAMENTO DEI REQUISITI STRUTTURALI, TECNICO-SCIENTIFICI ED ORGANIZZATIVI DELLE STRUTTURE PUBBLICHE E PRIVATE PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ SANITARIE DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA DI I II E III LIVELLO PREVISTI DAL D.A. N. 3760 DELL'8 LUGLIO 2004

In considerazione dell'accertata eterogeneità delle strutture pubbliche e private, attualmente operanti nel settore, si rende necessaria l'individuazione di distinti livelli di interventi al fine di garantire standard di qualità uniformi in tutto il territorio.

Conseguentemente le strutture erogatrici vengono classificate a secondo del tipo di tecnica come strutture di I, II e III livello.

Per quanto non previsto in modo specifico si rimanda al decreto legislativo n. 16 del 25 gennaio 2010 ed alla Conferenza Stato-Regioni del 15 marzo 2012.

Requisiti organizzativi generali dei presidi che esercitano l'attività di procreazione medicalmente assistita

Ogni struttura erogante la prestazione, sia essa di I II o III livello, deve prevedere i seguenti requisiti organizzativi:

• la dotazione organica del personale medico, biologico ed infermieristico deve essere rapportata al volume ed alla tipologia delle attività ed alla complessità delle patologie trattate;

• il locale e gli spazi devono essere correlati alla tipologia ed al volume delle prestazioni erogate;

• per ogni coppia devono essere approntate una scheda clinica e per ogni paziente una scheda di laboratorio in coerenza con il dettato delle Linee Guida 2008 (registrazione e mantenimento dei dati);

• per ciò che concerne la tracciabilità di gameti, zigoti, embrioni o tessuti gonadici i centri (I livello che esegue crioconservazione, II e III livello) dovranno rispettare i dettati dei decreti legislativi n. 191/07 e n. 16/10 ed inoltre della Conferenza Stato-Regioni del 15 marzo 2012;

• ai sensi dell'art. 6 della legge 19 febbraio 2004, n. 40 "Norme in materia di procreazione medicalmente assistita" comma 1 "... gli operatori delle strutture devono informare in maniera dettagliata i pazienti sui metodi, sui problemi bioetici e sui possibili effetti collaterali, sanitari e psicologici conseguenti all'applicazione delle tecniche stesse, sulle probabilità di successo e sui rischi dalle stesse derivanti, nonché sulle relative conseguenze giuridiche per la donna, per l'uomo e per il nascituro". La volontà di entrambi i soggetti ad accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita deve essere espressa per iscritto, congiuntamente al medico, secondo quanto sottolineato dal comma 3 del medesimo articolo;

• il medico, nell'ambito del processo informativo interdisciplinare, ha la responsabilità dell'acquisizione del consenso informato, copia di tale consenso deve essere tenuta presso la struttura ed allegata alla cartella clinica;

• il medico specialista in anestesia e rianimazione deve essere presente per tutta la durata dell'intervento, anche se condotto in sedazione endovenosa e fino al pieno recupero della coscienza dell'operato e della sua permanenza in sala operatoria. È suo compito la valutazione e la preparazione dell'intervento, l'esecuzione delle tecniche di anestesia e di competenza e l'immediato controllo post-operatorio per tutta la permanenza in sala operatoria; egli deve documentare il proprio operato sulla cartella clinica del paziente, annotando la tecnica di anestesia impiegata, il tipo e le dosi di farmaci anestetici utilizzati, l'ora di inizio e di completamento dell'intervento, il decorso clinico intraoperatorio e le eventuali complicanze; per quanto di competenza, l'anestesista ed il chirurgo indicano l'ora in cui il paziente può lasciare il locale ed appongono la propria firma in calce;

• in una relazione conclusiva, clinica e biologica, destinata al medico curante e consegnata all'utente al termine della prestazione, devono essere indicati tipo e quantità dei farmaci e degli eventuali anestetici utilizzati, le procedure impiegate, i risultati ottenuti e qualunque indicazione terapeutica ritenuta utile al curante per il periodo successivo.

I livello

Le metodiche di PMA di I livello sono riconducibili all'ambito della "specialistica ambulatoriale" e comprendono le procedure di:

— inseminazione sopracervicale in ciclo naturale eseguita utilizzando tecniche di preparazione del liquido seminale;

— induzione dell'ovulazione multipla associata ad inseminazione sopra cervicale eseguita utilizzando tecniche di preparazione del liquido seminale.

I requisiti minimi devono assicurare la possibilità di preparazione del liquido seminale e di monitoraggio ecografico e/o ormonale della crescita follicolare multipla (monitoraggio dell'ovulazione).

I centri di I livello possono crioconservare spermatozoi.

Requisiti minimi strutturali

— requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 e successive modifiche, per l'"assistenza specialistica ambulatoriale";

— area di attesa, accettazione, attività amministrativa;

— servizi igienici distinti per il personale e per i pazienti;

— locale idoneo per le prestazioni sulla paziente che garantisca il rispetto della privacy;

— laboratorio da impiegare esclusivamente per la preparazione del liquido seminale, collocato all'interno della stessa struttura;

— spazio/locale per il deposito del materiale pulito;

— spazio/locale per il deposito del materiale sporco;

— spazio o armadio per il deposito del materiale d'uso, attrezzature, strumentazioni.

Requisiti minimi tecnico-scientifici

— ecografo con sonda vaginale;

— cappa a flusso laminare (in conformità con quanto stabilito dalla Conferenza Stato-Regioni del 15 marzo 2012 per il I livello);

— centrifuga;

— microscopio ottico a contrasto di fase;

— pipettratrice;

— termostato;

— qualora il centro, oltre all'impiego diretto degli spermatozoi esegua la crioconservazione del seme, dovrà disporre di idonea attrezzatura per la preparazione al congelamento e per il congelamento medesimo e di contenitori criogenici in numero congruo con il dettato delle Linee guida in materia di PMA decreto legislativo 11 aprile 2008 e del decreto legislativo n. 16/10.

Requisiti minimi organizzativi

— medico specialista in ginecologia e ostetricia che è il responsabile del Centro;

— la competenza seminologica deve essere assicurata da un'altra figura professionale (un biologo o biotecnologo o medico del Centro);

— la preparazione del seme deve essere eseguita all'interno del Centro;

— disponibilità, qualora necessaria, di consulenza andrologica ed endocrinologica;

— disponibilità di consulente psicologo o medico per il sostegno psicologico alla coppia;

— una unità infermieristica e/o ostetrica;

— una unità amministrativa;

— qualora il centro esegua anche la crioconservazione del seme, oltre a disporre di idonea attrezzatura per la preparazione al congelamento e per il congelamento medesimo, dovrà anche attenersi al dettato del decreto legislativo 6 novembre 2007 n. 191 e del decreto legislativo 25 gennaio 2010 n. 16. Il centro dovrà, inoltre, rispettare l'atto di indirizzo della Conferenza permanente Stato-Regioni del 15 marzo 2012.

II livello

Il II livello prevede, oltre le metodiche previste per il I, l'espletamento di una o più delle seguenti procedure i cui tempi chirurgici siano eseguibili in analgesia e/o sedazione profonda:

— fecondazione in vitro con embryo-transfer (FIVET);

— iniezione intracitoplasmatica degli spermatozoi (ICSI);

— prelievo degli spermatozoi dal tratto genitale maschile;

— crioconservazione di cellule riproduttive;

— trasferimento intratubarico dei gameti maschili e femminili (GIFT), zigoti (ZIFT) o embrioni (TET) per via transvaginale ecoguidata o isteroscopica;

Le suddette tecniche si articolano nelle seguenti fasi operative:

— fase di stimolazione della crescita follicolare multipla, con monitoraggio ecografico ed ormonale;

— fase di prelievo eco-guidato degli ovociti (pick-up);

— prelievo testicolare o epididimario degli spermatozoi (prelievo percutaneo o biopsia testicolare);

— fase di laboratorio costituita da: fecondazione in vitro degli ovociti (FIVET/ICSI), coltura degli embrioni, crioconservazione di gameti, zigoti, embrioni e tessuti gonadici;

— fase di trasferimento degli embrioni;

— eventuali procedure biologiche-molecolari/tecniche di diagnostica pre-impianto.

Le procedure e le metodiche previste in questo livello sono da ricondurre al regime di "chirurgia ambulatoriale" e le strutture collocate in questo livello devono essere dotate dei requisiti minimi individuati per il I livello ed in aggiunta e/o specificazione di essi sono richiesti:

Requisiti minimi strutturali

Quelli inclusi nel I livello, compresa la crioconservazione del seme, cui si aggiungono:

A. Ambulatorio con finalità chirurgiche

I locali e gli spazi devono essere correlati alla tipologia e al volume delle attività erogate. Ai sensi del decreto regionale n. 890/02 la dotazione specifica degli ambienti per la chirurgia ambulatoriale è la seguente:

— zona preparazione personale addetto, costituita da:

• uno spazio da adibire a spogliatoio per il personale sanitario (separato dal locale chirurgico);

• uno spazio per la preparazione del personale sanitario all'atto chirurgico (anche all'interno del locale chirurgico);

— zona preparazione paziente, costituita da:

• uno spazio-spogliatoio separato dal locale chirurgico per l'utente che debba subire un atto chirurgico. Tale spazio può essere opportunamente individuato all'interno del locale visita;

— locale chirurgico;

— uno spazio per la sterilizzazione all'interno del locale chirurgico e in comune con lo spazio per la preparazione del personale

sanitario all'atto chirurgico o accesso regolamentato al servizio di sterilizzazione, o procedura che regolamenti l'affidamento all'esterno;

- zona sosta paziente, costituita da:
 - uno spazio di sosta per i pazienti che hanno subito l'intervento chirurgico. Tale spazio può essere opportunamente individuato all'interno del locale visita;
- deposito materiali sterili e strumentario chirurgico (può essere situato all'interno dello spazio riservato alla sterilizzazione e preparazione del personale) deve essere costituito da:
 - un armadio lavabile per la rimessa dei ferri chirurgici e per la conservazione del materiale sterilizzato, mantenuto in adatte confezioni o cestelli metallici;
 - un armadio lavabile per la rimessa dei farmaci e del materiale monouso;

B. Locale visita, costituito da:

- un locale, anche non contiguo adibito a studio medico per visita o medicazione;

C. Locale laboratorio, idoneo per l'esecuzione dei tempi biologici, strutturato ed organizzato in coerenza con il dettato del decreto legislativo n. 16 del 25 gennaio 2010 allegato 5° punto a) e con il dettato della Conferenza Stato-Regioni 15 marzo 2012. Il locale laboratorio dovrà sempre essere contiguo alla sala chirurgica. Gli ambienti per la crioconservazione dei gameti, degli zigoti e degli embrioni devono essere separati dal laboratorio e presentare adeguate caratteristiche strutturali e di sicurezza ed essere dedicati a svolgere tale specifica attività e collegati ad un sistema di allarme per la rilevazione del livello di ossigeno; qualora la struttura esegua direttamente tecniche di diagnosi pre-impianto dovrà essere presente un locale laboratorio dedicato alla biologia molecolare;

D. Idonea sala per il trasferimento degli embrioni (che può anche coincidere con la sala chirurgica).

Tutte le superfici del locale chirurgico e del laboratorio devono risultare ignifughe, resistenti al lavaggio e alla disinfezione, lisce e non scanalate, con raccordo arrotondato al pavimento. Quest'ultimo deve essere resistente agli agenti chimici e fisici, levigato e antisdruciolio.

Requisiti minimi impiantistici

Nel locale chirurgico deve essere garantito un adeguato ricambio d'aria/ora ed un adeguato comfort microclimatico.

Sia il laboratorio che il locale chirurgico devono essere serviti da un gruppo elettrogeno e da gruppo di continuità.

Nello spazio sterilizzazione e preparazione del personale devono essere presenti:

- un lavello in materiale resistente agli acidi ed alcali fornito di acqua calda e fredda per la pulizia degli strumenti chirurgici;
- un lavello per il lavaggio dei sanitari con rubinetteria non manuale.

Requisiti minimi tecnico-scientifici

Oltre a quanto previsto per il I livello, devono essere garantiti i requisiti che seguono:

- tutto lo strumentario deve essere in monouso o in acciaio inossidabile o in leghe o in metalli non ossidabili e deve essere idoneo al tipo di chirurgia esercitata;
- gli arredi utilizzati nel locale chirurgico devono essere realizzati in acciaio inossidabile o comunque metalli non ossidabili;
- per ogni locale chirurgico devono essere presenti:
 - un lettino chirurgico;
 - un elettrobisturi;
 - un aspiratore chirurgico con relativi sondini;
 - una lampada scialitica;
 - un tavolino servitore;
 - un supporto per contenitore rifiuti chirurgici;
 - un congruo numero di vasche per il lavaggio pre-sterilizzazione dei taglienti;
 - strumentario per il prelievo degli ovociti;
 - strumentario chirurgico per il prelievo degli spermatozoi dalle vie genitali maschili
 - contenitore per rifiuti speciali taglienti (aghi, bisturi, lame, etc.);
- apparecchiatura per il processo di sterilizzazione, in mancanza di un servizio centralizzato o esterno.

Allo scopo di fronteggiare eventuali emergenze devono essere altresì presenti, ad integrazione di quanto previsto come dotazione del carrello:

- un elettrocardiografo;
- farmaci necessari in caso di emergenza;
- un pallone ambu;
- un defibrillatore semiautomatico;

- tubi endotracheali;
- un laringoscopia.

Nel laboratorio del Centro devono essere presenti:

- almeno 2 incubatori a CO₂ fino all'esecuzione nel centro di 200 cicli/anno ed oltre i 200 cicli un incubatore in più ogni 100 cicli;
- uno stereomicroscopio;
- un invertoscopia;
- un micromanipolatore applicato all'invertoscopia;
- due blocchi/piatti termostatici;
- sistema per la crioconservazione di gameti, zigoti, embrioni e tessuti gonadici;
- cappa a flusso laminare (in conformità con quanto stabilito dalla Conferenza Stato-Regioni del 15 marzo 2012 per il II livello);
- eventuale attrezzatura per biologia molecolare - tecniche di diagnostica pre-impianto.

Requisiti minimi organizzativi

A) Ogni centro di PMA designa un responsabile che soddisfi le seguenti condizioni e possieda le seguenti qualifiche minime in coerenza con il dettato della Conferenza Stato-Regioni del 15 marzo 2012:

- possesso di un diploma di laurea in medicina rilasciato al termine del corso di studi universitari e specializzazione in ginecologia; il responsabile del centro PMA è affiancato (requisito indispensabile per i centri di II e III livello) da un biologo o un biotecnologo o un medico con esperienza in medicina della riproduzione o con esperienza di laboratorio, responsabile di tutti gli aspetti di specifica competenza laboratoristica, con almeno due anni di esperienza pratica nel settore della PMA;
- esperienza pratica di almeno due anni nel settore pertinente;

B) la banca del seme di un centro di PMA può avere quale responsabile anche un andrologo o endocrinologo o urologo con esperienze andrologiche o biologo con competenze in biologia della riproduzione;

C) in aggiunta a quanto suesposto il centro dovrà disporre di un secondo specialista in ginecologia e ostetricia e di un secondo biologo o biotecnologo o medico. I centri che eseguono un numero di cicli superiore a 400 devono disporre di un terzo biologo o biotecnologo o medico;

D) presenza di un anestesista-rianimatore durante l'esecuzione del prelievo ovocitario e degli spermatozoi (sedazione profonda o anestesia generale senza intubazione);

E) disponibilità di consulenza andrologica, endocrinologica od urologica; i prelievi dal tratto genitale maschile devono essere eseguiti preferibilmente da un urologo o da un andrologo con competenze urologiche;

F) disponibilità, qualora necessaria, di consulenza genetica;

G) presenza di una seconda unità infermieristica e/o ostetrica di supporto.

H) presenza di competenze biologiche specifiche per l'attività svolta, qualora la struttura esegua la diagnosi pre-impianto.

I medici operanti nel presidio sono tenuti ad esercitare la propria attività esclusivamente nell'ambito delle loro specifiche competenze, secondo quanto stabilito dal responsabile del centro.

III livello

Il III livello (chirurgico) prevede, oltre le metodiche previste per il I ed il II, l'espletamento di una o più delle procedure chirurgiche, in base ai requisiti previsti dal D.P.R. 14 gennaio 1997 ed integrazione con decreto 17 giugno 2002 e successive modificazioni per quanto riguarda le strutture di "DaySurgery", considerato l'impiego delle tecniche laparoscopiche e di altre tecniche chirurgiche erogabili in regime di ricovero, anche diurno:

- transfer di gameti, zigoti ed embrioni per via laparoscopica (GIFT, ZIFT e TET);
- altre tecniche derivate dalle precedenti;
- prelievo microchirurgico a cielo aperto degli spermatozoi dal tratto genitale maschile.

Requisiti minimi strutturali

- requisiti previsti dal D.P.R. 14 gennaio 1997 ed integrazione con decreto 17 giugno 2002 e successive, per quanto riguarda le strutture di "DaySurgery";
- laboratorio come per il II livello.

Requisiti minimi impiantistici

Sia il locale laboratorio che il locale chirurgico devono essere serviti da gruppo elettrogeno e di continuità.

Il locale chirurgico deve possedere le seguenti caratteristiche:

- temperatura interna invernale ed estiva compresa tra 20° e 24° C;
- umidità relativa estiva ed invernale compresa tra 40-60% ottenuta con vapore;
- ricambi aria/ora (aria esterna senza ricircolo) 15v/h;
- filtraggio aria 99,97%;
- impianto di gas medicali e impianto di aspirazione gas anestetici direttamente collegato alle apparecchiature di anestesia;
- disponibilità di acqua di raffreddamento per apparecchi laser, quando necessario;
- stazioni di riduzione della pressione per il locale chirurgico doppie per ogni gas medicale tecnico, tali da garantire un adeguato livello di affidabilità;
- impianto allarmi di segnalazione esaurimento gas medicali.

Requisiti minimi tecnico-scientifici

Oltre a quanto già previsto nei livelli I e II:

- attrezzatura completa per laparoscopia;
- attrezzatura/strumentario per eventuale laparotomia d'urgenza;
- attrezzatura per il prelievo microchirurgico degli spermatozoi.

Requisiti minimi organizzativi

Oltre a quanto previsto per il livello II:

- presenza di competenze mediche specialistiche previste per il livello II con esperienza in tecniche endoscopiche;
- il prelievo microchirurgico degli spermatozoi deve essere sempre eseguito da un urologo o da un andrologo con competenze urologiche.

Nel caso in cui siano eseguiti interventi in anestesia generale:

- deve essere assicurata la presenza di un anestesista fino al recupero dello stato di vigilanza del paziente;
- devono essere definite e documentate le modalità secondo le quali è organizzata la reperibilità medica durante l'orario di chiusura del presidio;
- deve essere definito e documentato il rapporto con un presidio che garantisca il ricovero in caso di complicanze o di impossibilità al trasferimento del paziente al proprio domicilio; tale presidio deve essere raggiungibile entro i tempi previsti nelle disposizioni in materia di assistenza sanitaria di emergenza, per il soccorso sanitario primario;
- devono essere note al paziente, per iscritto, le modalità per attivare il servizio di pronta disponibilità.

(2013.28.1708)102

DECRETO 18 luglio 2013.

Rettifica ed integrazione del decreto 15 marzo 2013, concernente graduatorie regionali definitive dei medici di medicina generale relative ai settori di assistenza primaria, continuità assistenziale ed emergenza sanitaria territoriale, valide per l'anno 2013.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PERSONALE CONVENZIONATO S.S.R.
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo in data 23 marzo 2005, come rinnovato in data 29 luglio 2009 e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l'art. 15, comma 1, ai sensi del quale i medici da incaricare per l'espletamento delle attività di settore disciplinate dall'Accordo stesso sono tratti da graduatorie per titoli, una per ciascun settore (assistenza primaria, continuità assistenziale ed emergenza sanitaria territoriale) predisposte annualmente a livello regionale;

Visto il D.D.S. n. 534 del 15 marzo 2013 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 16 del 29 marzo 2013, con il quale sono state approvate le gradua-

torie definitive di medicina generale relative ai settori di assistenza primaria, continuità assistenziale ed emergenza sanitaria territoriale valide per l'anno 2013;

Considerato che nella predetta graduatoria di medicina generale valida per il 2013 è stato rilevato un errore determinato da cause tecniche imputabili al sistema informatico;

Preso atto che la posizione da rettificare riguarda il sottoelencato sanitario:

Graduatoria di settore per l'assistenza primaria 2013:

- a) dott.ssa Zocco Maria, nata a Vittoria (RG) il 22 aprile 1958;
mancato inserimento in graduatoria per problemi tecnici.

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alle necessarie modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1

Per quanto in premessa citato e fermo restando quant'altro disposto con il D.D.S. n. 534 del 15 marzo 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 16 del 29 marzo 2013, la graduatoria dei medici di medicina generale valida per l'anno 2013 risulta così integrata e rettificata:

Graduatoria di settore per l'assistenza primaria:

- Zocco Maria, nata a Vittoria (RG) il 22 aprile 1958 - residente a Vittoria (RG) - via Caporale degli Zuavi n. 192;
data laurea 11 novembre 1985 - voto 103/110
punteggio 34,40.

Art. 2

Il sanitario di cui all'art. 1, dott.ssa Zocco Maria, verrà inserita nella relativa graduatoria di settore (assistenza primaria) valida per l'anno 2013 ed andrà ad occupare la posizione che le compete in base al punteggio conseguito e tenuto conto della minore età, del voto di laurea ed infine dell'anzianità di laurea.

Il presente decreto sarà trasmesso alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per la pubblicazione.

Palermo, 18 luglio 2013.

DI STEFANO

(2013.29.1754)102

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 20 giugno 2013.

Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Motta Sant'Anastasia.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELL'URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i DD.II. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;

Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge n. 241 del 7 agosto 1990;

Visto l'art. 9 della legge regionale n. 40/95;

Visto l'art. 59 della legge regionale n. 6 del 14 maggio 2009, recante "Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica", nonché la successiva deliberazione n. 200 del 10 giugno 2009, con la quale la Giunta regionale ha approvato il "modello metodologico" di cui al comma 1 della medesima norma;

Visto il foglio prot. n. 12054 del 9 luglio 2012, pervenuto il 12 luglio 2012 ed assunto al protocollo di questo Assessorato in pari data al n. 15322, con il quale il comune di Motta Sant'Anastasia ha trasmesso, per l'approvazione di competenza, la variante allo strumento urbanistico vigente, relativa alle Norme tecniche di attuazione delle zone omogenee "D" produttive e commerciali;

Visto l'ulteriore foglio prot. n. 20211 del 22 novembre 2012 pervenuto il 28 novembre 2012 ed assunto al protocollo di questo Assessorato in data 30 novembre 2012 al n. 25216, con il quale il comune di Motta Sant'Anastasia ha dato riscontro a quanto richiesto con nota di questo dipartimento prot. n. 19915 dell'1 ottobre 2012;

Vista la delibera consiliare n. 115 dell'11 novembre 2011 avente ad oggetto: «Variante allo strumento urbanistico per le Norme tecniche di attuazione delle zone omogenee "D" produttive commerciali, in variante al P.R.G. vigente nel comune di Motta Sant'Anastasia»;

Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, relativi alla delibera consiliare n. 115 dell'11 novembre 2011;

Vista la certificazione prot. n. 9539 dell'1 giugno 2012, a firma del dirigente dell'area tecnica, del segretario comunale e del sindaco del comune di Motta Sant'Anastasia, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione della delibera consiliare n. 115 dell'11 novembre 2011, nonché attestante che avverso la stessa non sono state presentate osservazioni e/o opposizioni;

Vista la nota prot. n. 1879 del 25 gennaio 2013 con la quale l'U.O. 4.1 del servizio 4/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi, la proposta di parere n. 4 del 24 gennaio 2013, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive: «...Omissis...

Rilevato:

A) Dall'esame di quanto pervenuto, con la citata D.C.C. n. 115/2011 sono state decise, in sintesi, le seguenti variazioni alla vigente disciplina urbanistica del comune di Motta S. Anastasia (per il testo completo si rinvia all'elaborato in atti):

A.1. art. 10, p. 10.1.1. e art. 10, p. 10.2.1.: relativamente alle zone D1 (di completamento industriale e commerciale), dopo la parola «industriale» vengono aggiunte le parole «e commerciali»;

A.2. art. 10, p. 10.2.3.: relativamente alle attività commerciali di merci consentite nelle zone D3, viene cassata la specifica «all'ingrosso»;

A.3. lett. d): modifica delle prescrizioni in tema di altezza massima consentita (viene incrementata da 8 a 12 m);

A.4. lett. g): modifica delle prescrizioni in tema di distanza delle recinzioni dal ciglio delle strade;

A.5. lett. h): modifica delle prescrizioni in tema di distanza del fabbricato dalla recinzione prospiciente strada;

A.6. art. 10, p. 10.3.1. Zona D1, I cv:

– lett. i): modifica delle prescrizioni in tema di vincolo a verde delle fasce di terreno fra il ciglio stradale e la recinzione;

– dopo la lettera n): è aggiunta la lett. o) riguardante le dotazioni di parcheggi;

– viene cassato il III cv (dalle parole «Per gli interventi di nuova edificazione» fino alle parole «della superficie coperta "Sc">>);

– IV cv: dopo le parole «Per gli edifici» è aggiunto il termine «esistenti»;

A.7. art. 10, p. 10.3.3. zone D3, I cv,

– lett. d): modifica delle prescrizioni in tema di altezza massima consentita (viene incrementata da 8 a 12 m);

– lett. g): modifica delle prescrizioni in tema di distanza delle recinzioni dal ciglio delle strade;

– lett. h): modifica delle prescrizioni in tema di distanza del fabbricato dalla recinzione prospiciente strade;

– lett. i): modifica delle prescrizioni in tema di vincolo a verde delle fasce di terreno fra il ciglio stradale e la recinzione;

– lett. k): modifica delle prescrizioni in tema di parcheggi;

– viene cassato il III cv (dalle parole «Per gli interventi di nuova edificazione» fino alle parole «della superficie coperta "Sc">>);

– IV cv: dopo le parole «Per gli edifici» è aggiunto il termine «esistenti».

A.8. art. 10, p. 10.3.5. zone D5, I cv,

– lett. d): modifica delle prescrizioni in tema di altezza massima consentita (viene incrementata da 8 a 12 m);

– lett. g): modifica delle prescrizioni in tema di distanza delle recinzioni dal ciglio delle strade;

– lett. h): modifica delle prescrizioni in tema di distanza del fabbricato dalla recinzione prospiciente strade;

– lett. i): modifica delle prescrizioni in tema di vincolo a verde delle fasce di terreno fra il ciglio stradale e la recinzione;

– lett. j): modifica delle prescrizioni in tema di parcheggi;

– lett. m): modifica delle prescrizioni in tema di fabbricati accessori preesistenti.

B) All'atto dell'adozione il Consiglio comunale ha approvato una modifica alla proposta di deliberazione che qui di seguito si riporta testualmente: «Chiede e ottiene la parola il consigliere Restifo il quale a nome del gruppo presenta un emendamento per far sì che le costruzioni possano essere allineate ai fabbricati esistenti a distanza inferiore a quindici metri dal confine del lotto. Si tratta di una modifica alla lettera "g" per lotti non urbanizzati, con una distanza dal confine non inferiore a dieci metri. Chiede che la stessa indicazione sia inserita anche per il punto "h" della proposta». La lettera di tale emendamento, in mancanza di un testo definitivo coordinato (contrariamente a quanto affermato dal comune nella nota n. 20211 del 22 novembre 2012), appare tuttavia incomprensibile o, comunque, non agevolmente interpretabile. Infatti, se per un verso nell'articolato delle N.T.A. oggetto di variante non si fa mai riferimento al caso dei "lotti non urbanizzati", dall'altro non è chiarito a quale punto, o punti, dell'art. 10 ci si riferisca (10.3.1, 10.3.3 o 10.3.5). Peraltro nel testo delle N.T.A. in variante in atti è annotata la data di aggiornamento 20 aprile 2011, antecedente a quella di adozione (11 novembre 2011).

Considerato

1. La variante sottoposta all'attenzione di questo dipartimento risulta motivata da specifiche necessità rappresentate nella relazione tecnica dell'UTC.

2. Le procedure amministrative sono state regolarmente effettuate.

3. Non risultano presentate osservazioni/opposizioni.

4. Le modifiche relative alle lettere "g" e "h" dei punti 10.3.1, 10.3.3 e 10.3.5, oggetto dell'emendamento del consigliere Restifo, vanno stralciate in mancanza di un testo coordinato, restando incomprensibile e incerta, su tali punti, la volontà dell'Organo consiliare. Eventuali precisazioni al riguardo potranno comunque essere rese dal comune in sede di controdeduzioni ex art. 4, comma 6, legge regionale n. 71/1978.

Ritenuto che l'esame della documentazione in atti non evidenzia motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza comunale, fatto salvo quanto sopra considerato in merito alle modifiche relative alle lettere "g" e "h" dei punti 10.3.1, 10.3.3 e 10.3.5.

Per tutto quanto sopra si è del parere che la variante allo strumento urbanistico relativo alle N.T.A. delle zone D adottata in variante al P.R.G. del comune di Motta S. Anastasia con D.C.C. n. 115/2011, sia meritevole di approvazione con lo stralcio, in assenza di un preciso testo coordinato con l'emendamento approvato, delle modifiche relative alle lettere "g" e "h" dei punti 10.3.1, 10.3.3 e 10.3.5.»;

Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 119 del 10 aprile 2013, che di seguito parzialmente si trascrive:

«...Omissis...

Valutato il contenuto della proposta di ufficio;

Considerato che nel corso della discussione è emerso l'orientamento di condividere la proposta di parere dell'Ufficio, che forma parte integrante del presente voto, con l'aggiunta della seguente prescrizione: le fasce di terreno da vincolare a verde pubblico indicate al punto i) degli art. 10.3.1, 10.3.3 e al punto h) dell'art. 10.3.5, dovranno essere piantumate a cura dei proprietari dei lotti contigui utilizzando essenze di alto fusto appartenenti alla vegetazione autoctona o storicizzata con riferimento alle schede contenute nell'all. C del Piano forestale regionale;

esprime il parere che la variante al P.R.G. relativa alle N.T.A. delle zone D adottata con deliberazione consiliare n. 115 dell'11 novembre 2011, sia meritevole di approvazione con le prescrizioni di cui alla proposta di parere di ufficio n. 4/2013 e di cui al superiore considerato.»;

Vista la propria nota prot. n. 8570 del 19 aprile 2013 con la quale, ai sensi del 6° comma dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, è stato richiesto al comune di Motta S. Anastasia di adottare le controdeduzioni alle determinazioni assessoriali di cui al, condiviso, voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 119 del 10 aprile 2013;

Vista la nota prot. n. 12497 del 10 giugno 2013 con la quale il servizio 4/D.R.U., nel rilevare l'assenza degli adempimenti di cui al 6° comma dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, ha proposto l'emissione del provvedimento di approvazione nei termini previsti dal comma 8 dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78;

Ritenuto di poter condividere il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 119 del 10 aprile 2013 assunto in riferimento al parere della dell'U.Op. 4.1 del servizio 4/D.R.U. n. 4 del 24 gennaio 2013;

Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità al voto n. 119 del 10 aprile 2013 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica, è approvata la variante al P.R.G. vigente del comune di Motta Sant'Anastasia, relativa alle norme tecniche di attuazione delle zone omogenee "D" produttive commerciali, adottata con delibera consiliare n. 115 dell'11 novembre 2011.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:

1. Parere n. 4 del 24 gennaio 2013 reso dall'U.O. 4.1 del Serv. 4/D.R.U.;

2. Voto n. 119 del 10 aprile 2013 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;

3. Delibera C.C. n. 115 dell'11 novembre 2011 con relativi allegati;

4. Relazione tecnica;

5. Norme tecniche di attuazione delle zone omogenee "D" produttive commerciali in vigore;

6. Norme tecniche di attuazione delle zone omogenee "D" produttive commerciali in variante.

Art. 4

Il presente decreto dovrà essere depositato, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico presso l'ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 5

Il comune di Motta Sant'Anastasia resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150/42, sarà pubblicato per esteso nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Art. 6

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di centoventi giorni dalla data di pubblicazione o notificazione.

Palermo, 20 giugno 2013.

GULLO

(2013.27.1608)114

DECRETO 20 giugno 2013.

Approvazione di variante allo strumento urbanistico del comune di Vittoria.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i DD.II. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;

Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art 68 della legge regionale n. 10/99;

Visto il D.lgs n. 152/2006, come modificato ed integrato dal D.lgs n. 4 del 16 aprile 2008;

Visti i commi 1 e 2 dell'art. 59 della legge regionale n. 6 del 14 maggio 2009, recante "Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica", nonché la deliberazione n. 200 del 10 giugno 2009 con la quale la Giunta regionale ha approvato il "modello metodologico" di cui al comma 1 della medesima norma;

Visto il foglio sindacale prot. n. 1993/Urb. del 12 marzo 2013 pervenuto il 15 marzo 2013 ed assunto in pari data al protocollo di questo Assessorato al n. 5645, con il quale il comune di Vittoria ha trasmesso, per l'approvazione di competenza, atti ed elaborati relativi alla variante allo strumento vigente, inerente il programma costruttivo per la realizzazione di 47 alloggi in c.da Palazzello-Mendolilli, della cooperativa edilizia Fiamme Gialle;

Vista la delibera del consiglio comunale di Vittoria n. 85 del 13 settembre 2012 avente ad oggetto: Adozione di un programma costruttivo per edilizia economica popolare in variante al P.R.G. in c/da Palazzello-Mendolilli. Ditta coop. Fiamme Gialle con allegata proposta di deliberazione e schema di convenzione;

Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, relativi alla delibera consiliare n. 85 del 13 settembre 2012;

Vista la certificazione prot. n. 137/SG del 17 gennaio 2013, a firma congiunta del sindaco e del segretario generale del comune di Vittoria, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione, attestante, altresì, la mancata presentazione di osservazioni e/o opposizioni, avverso la variante in argomento;

Vista la nota prot. n. 184128/2012, con la quale l'ufficio del Genio civile di Ragusa, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, sulla variante in argomento;

Vista la nota prot. n. 1876 del 27 luglio 2012, a firma del dirigente della direzione pianificazione e gestione territoriale del comune di Vittoria, qui pervenuta a mezzo fax il 27 marzo 2013 ed assunta al protocollo di questo Assessorato in data 29 marzo 2013 al n. 6884, con la quale si determina l'esclusione dalla procedura di valutazione ambientale strategica, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i, e come previsto dal D.G.R. 10 maggio 2009, n. 200;

Vista la nota prot. n. 7326 dell'8 aprile 2013, con la quale l'U.O. 4.3 del servizio 4/DRU di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente alla documentazione relativa alla variante in argomento, la proposta di parere n. 3 del 4 aprile 2013, che di seguito parzialmente si trascrive:

(...Omissis...)

Premesso che;

Con foglio della direzione pianificazione e gestione territoriale prot. n. 810 del 29 gennaio 2013, pervenuto all'ARTA il 30 gennaio 2013 ed assunto al protocollo generale al n. 2198 del 31 gennaio 2013, il comune di Vittoria aveva trasmesso atti ed elaborati relativi al programma costruttivo in oggetto.

Rilevandosi che l'atto deliberativo consiliare n. 85/2012, con allegata la proposta di deliberazione, era stato assunto secondo le procedure previste dal comma 2 lettera b), dell'art. 14, della legge regionale n. 71/78 e dall'art. 25 della legge regionale n. 22/96, con dirigenziale prot. n. 3358 del 14 febbraio 2013 la documentazione era stata restituita

per le motivazioni nella stessa nota evidenziate "... Al riguardo si osserva che le procedure invocate risultano improprie, infatti..." Con sindacale prot. n. 1993 del 12 marzo 2013, pervenuta il 15 marzo 2013 ed assunta al protocollo generale dell'ARTA in pari data al n. 5645, il comune di Vittoria, nel ritrasmettere la documentazione inerente l'oggetto e nell'evidenziare l'erroneità delle procedure indicate nella delibera di adozione, facendo presente che erano state attivate le procedure di pubblicità, ha chiesto l'attivazione del procedimento, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. b) della legge regionale n. 71/78, di approvazione di piano particolareggiato da parte di questo dipartimento.

(...Omissis...)

Rilevato che:

Il P.R.G. di Vittoria, approvato con D.Dir. n. 1151 del 16 ottobre 2003, i cui vincoli preordinati all'esproprio, ex art. 1, comma 1, legge regionale n. 38/73, risultano decaduti, classifica, così come riportato nella proposta di deliberazione nonché verificato negli elaborati progettuali trasmessi, l'area in cui ricade l'intervento proposto dalla cooperativa Fiamme Gialle ed altre:

- Z.T.O. "CA" per insediamenti alberghieri con densità territoriale pari a mc/mq 0,75;

- Z.T.O. "B4" residenziale parzialmente edificata con densità fondiaria pari a mc/mq 5,00;

- Zona di verde pubblico di arredo urbano ed attrezzature di interesse comune e viabilità che, per effetto della citata decadenza del vincolo quinquennale di esproprio, ad oggi, hanno assunto lo status di cosiddetta "zona bianca".

Pertanto, con il citato atto consiliare n. 85/2012, è stato adottato in variante allo strumento urbanistico, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. b), L.R. n. 71/78, il piano particolareggiato all'esame, la cui approvazione è demandata per competenza a questo DRU.

Precisamente, il sito interessato ricade in un ambito urbano pressoché edificato, precisamente, in c.da Mendolilli Palazzello, a sud del centro abitato in prossimità della SP. per S. Croce Camerina e della strada comunale per Scoglitti.

L'area in oggetto, censita al foglio di mappa catastale n. 133, particelle n. 92, 93, 737, 137, 145, 598, 596, 94, 120, 135, 136, 599, 600, 601, 602, 603, 607, 608, 604, 605, 606, nella disponibilità dei soggetti promotori dell'intervento, è estesa mq 18.360,57 di cui:

- mq 8.494,36 di superficie fondiaria, dove allocare i 47 alloggi con tipologia di casa unifamiliare a schiera;

- mq 5.795,37 di viabilità interna al comparto edificatorio;

- mq 4.070,84 di spazi ed attrezzature ad uso collettivo.

Il progetto prevede una volumetria pari a mc 22.032,68 con indice di densità territoriale pari a mc/mq 1,20 e indice di densità fondiaria pari a mc/mq 2,59, e una popolazione insediabile di 221 abitanti avendo adottato il parametro di 100 mc/mq.

Gli alloggi, dislocati in tre lotti denominati A, B e C, presentano tre tipologie abitative diverse, e prendendo a riferimento la tipologia 2 riportata nella tav. 8.2, si evince che:

- la superficie coperta è di mq 144,00 distribuita su due piani;

- la volumetria è di mc 473,96;

- il piano seminterrato è destinato ai locali tecnici e al garage di pertinenza di circa mq 25 che unitamente all'area scoperta di mq 24 soddisfa la prescrizione dell'art. 2 della legge n. 122/89.

La compatibilità geomorfologica del sito con le previsioni progettuali è stata accertata dall'ufficio del Genio civile di Ragusa con il sopra elencato parere prot. n. 184128/2012.

Con la su citata determinazione dirigenziale prot. n. 1876/2012, si attesta che la variazione di destinazione urbanistica, non riguardando opere soggette alle procedure di valutazione di impatto ambientale o a valutazione d'incidenza, ex DPR n. 357/97, e con riferimento alla delibera di Giunta regionale n. 200/2009, è da escludere dalla procedura di valutazione ambientale strategica, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. n. 152 e s.m.i.

Considerato che:

In linea generale, si ritiene condivisibile la scelta dell'amministrazione di rivalutare la precedente destinazione urbanistica di zona CA che non appare compatibile con l'assetto urbano delle aree contermini in cui sono presenti insediamenti residenziali. Peraltro, la variante incide anche sulla viabilità esistente migliorandone l'innesto con la S.P. n. 17.

Nel merito del progetto di piano particolareggiato, si osserva quanto segue:

1) il calcolo della popolazione insediabile, con l'adozione del parametro di 100 mc di volumetria prevista per abitante, è in contrasto con il disposto dell'art. 3, lett. d), del D.I. 2 aprile 1968, n. 1444 che, nel caso di destinazione specificamente residenziale, assegna il parametro di 25 mq di superficie lorda abitabile (80 mc) per abitante da insediare. Pertanto, con il riferimento della superficie per singolo alloggio di mq 144 e della superficie totale dei 47 alloggi di mq 6768, il numero degli abitanti da insediare è di 271.

2) in relazione a quanto sopra, il computo della superficie da destinare a spazi pubblici di interesse collettivo deve tenere conto della dotazione minima inderogabile per abitante fissata dal citato art. 3 del D.I. 2 aprile 1968 n. 1444 in mq 18.

Pertanto, detta superficie dovrà essere calcolata in mq 4.878, e quindi la superficie prevista in progetto pari a mq 4.070,84 risulta insufficiente.

Al riguardo si prescrive che la porzione del lotto C sulla quale insistono tre unità abitative, stimata in circa mq 700, dovrà essere accorpata alla prevista area F - verde attrezzato - a soddisfacimento dello standard urbanistico sia per garantire facile fruibilità dello spazio pubblico.

3) relativamente alle prescrizioni dell'art. 9 del su citato D.I. n. 1444/1968 - Limiti di distanza tra i fabbricati -, fermo restando quanto stabilito al punto 3) "... Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche.", dovrà essere rispettata la distanza inderogabile di legge di ml 5,00 dal confine degli alloggi da ubicare nel lotto denominato A.

Per tutto quanto sopra, si propone parere favorevole al piano particolareggiato proposto dalla cooperativa edilizia Fiamme Gialle, adottato con deliberazione del consiglio comunale n. 85 del 13 settembre 2012 con le prescrizioni dei superiori considerata.

Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica espresso con il voto n. 126 del 5 giugno 2013 che di seguito parzialmente si trascrive:

(...Omissis...)

Valutato il contenuto della proposta di ufficio;

Considerato che, nel corso della discussione, è emerso l'orientamento di condividere la proposta di parere dell'ufficio con le prescrizioni in esso contenute, dettate, ai sensi

dell'art. 4, comma 3, legge regionale n. 71/78, "per assicurare l'osservanza delle vigenti disposizioni statali e regionali".

Esprime il parere

Il programma costruttivo della cooperativa Fiamme Gialle in variante al P.R.G., adottato dal comune di Vittoria con deliberazione n. 85 del 13 settembre 2012, sia meritevole di approvazione in conformità alla proposta di parere n. 3 del 4 aprile 2013 che forma parte integrante del presente voto, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera b), della legge regionale n. 71/78 e nel rispetto delle prescrizioni dettate dall'ufficio del Genio civile con il parere prot. n. 184128/2012.»

Ritenuto di poter condividere il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il superiore voto n. 126 del 5 giugno 2013, assunto in riferimento al parere della struttura dell'U.Op. 4.3 del servizio 4/DRU n. 3 del 4 aprile 2013;

Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. a) e lett b), della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978 e s.m.i. in conformità al parere reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 126 del 5 giugno 2013, nonché con le prescrizioni del parere dell'ufficio del Genio civile di Ragusa in premessa citato, è approvata la variante allo strumento urbanistico vigente del comune di Vittoria relativa al programma costruttivo della cooperativa Fiamme Gialle, adottata con delibera consiliare n. 85 del 13 settembre 2012.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono visti e timbrati da questo Assessorato:

1. Proposta di parere n. 3 del 4 aprile 2013 resa dall'U.O. 4.3 /D.R.U. di questo Assessorato;
2. Voto n. 106 del 5 giugno 2013 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;
3. Delibera C.C. n. 85 del 13 settembre 2012 di adozione della variante;
4. Relazione tecnica;
5. Tav. 1 inquadramento cartografico Stralcio piano paesistico sc. 1:25000 - aerofotogrammetria sc. 1:1000 - stralcio PRG sc. 1:200 - Carta delle pericolosità geologiche e di edificabilità sc. 1:2000;
6. Tav. 2 stralcio catastale sc. 1:1000 rilievo stato di fatto sc. 1:500 - conteggi;
7. Tav. 3 piano quotato sc. 1:500 - profili longitudinali e trasversali sc. 1:500;
8. Tav. 4 planimetrie di progetto sc. 1:500 - conteggi e verifiche urbanistiche;
9. Tav. 5 individuazione planimetrica dei lotti e determinazione delle destinazioni d'uso delle superfici sc. 1:500 - conteggi piano volumetrici;
10. Tav. 6 profili longitudinali e trasversali sc. 1:20;
11. Tav. 7 Assonometria sc. 1.500;
12. Tav. 8.1 Schemi unità tipo non vincolanti, piante prospetti e sezioni tipologia 1 sc. 1: 1:100 - verifiche;
13. Tav. 8.2 Schemi unità tipo non vincolanti, piante prospetti e sezioni tipologia 2 sc. 1: 1:100 - verifiche;
14. Tav. 8.3 Schemi unità tipo non vincolanti, piante prospetti e sezioni tipologia 3 Sc. 1:1:100 - verifiche;
15. Tav. 9 Schema impianto rete ENEL sc. 1:500 - particolari costruttivi;
16. Tav. 10 Schema impianto illuminazione pubblica sc. 1:500 - particolari costruttivi;

17. Tav. 11 Schema impianto rete idrica sc. 1:500 - particolari costruttivi;
18. Tav. 12 Schema impianto rete fognaria sc. 1:500 - particolari costruttivi;
19. Tav. 13 Schema impianto smaltimento prima pioggia sc. 1:500 - particolari costruttivi;
20. Tav. 14 Schema impianto rete metano sc. 1:500 - particolari costruttivi;
21. Tav. 15 Schema impianto rete Telecom sc. 1:500 - particolari costruttivi;
22. Tav. 16 Schema viabilità sc. 1:500.

Art. 3

La variante di cui al presente decreto dovrà essere depositata, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico presso l'ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 4

Il comune di Vittoria resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Art. 5

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di centoventi giorni dalla data di pubblicazione o notificazione.

Palermo, 20 giugno 2013.

GULLO

(2013.27.1607)112

DECRETO 20 giugno 2013.

Approvazione di variante allo strumento urbanistico del comune di Vittoria.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i DD.II. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968 n. 1444;

Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 68 della legge regionale n. 10/99;

Visto il D.Lgs. n. 152/2006 come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 4 del 16 aprile 2008;

Visti i commi 1 e 2 dell'art. 59 della legge regionale n. 6 del 14 maggio 2009, recante "Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica", nonché la deliberazione n. 200 del 10 giugno 2009 con la quale la Giunta regionale ha approvato il "modello metodologico" di cui al comma 1 della medesima norma;

Visto il foglio sindacale prot. n. 3253/Urb del 26 aprile 2013 pervenuto il 30 aprile 2013 ed assunto al protocollo di questo Assessorato in data 8 maggio 2013 al n. 9817, con il quale il comune di Vittoria ha trasmesso, per l'approvazione di competenza, atti ed elaborati relativi alla variante allo strumento vigente, inerente la variazione della destinazione urbanistica di un'area, ubicata in con-

trada Cicchitto, da zona "E" a zona destinata ad attrezzature pubbliche di interesse comune o riservate alle attività collettive (attrezzature religiose);

Vista la delibera del consiglio comunale di Vittoria n. 105 del 7 novembre 2012 avente ad oggetto: "Adozione variante al P.R.G. per la variazione della destinazione urbanistica di un'area, ubicata in contrada Cicchitto, da zona "E" a zona destinata ad attrezzature pubbliche di interesse comune o riservate alle attività collettive (attrezzature religiose)" unitamente alla proposta di deliberazione;

Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, relativi alla delibera consiliare n. 105 del 7 novembre 2012;

Vista la certificazione prot. n. 1187/SG dell'11 aprile 2013, a firma congiunta del sindaco e del segretario generale del comune di Vittoria, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione attestante altresì la mancata presentazione di osservazioni e/o opposizioni, avverso la variante in argomento;

Vista la nota prot. n. 279165 del 26 luglio 2012, con la quale l'ufficio del Genio civile di Ragusa, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, ha espresso parere favorevole di massima sulla variante in argomento;

Vista la nota prot. n. 2377 dell'8 ottobre 2012, a firma del dirigente della direzione pianificazione e gestione territoriale del comune di Vittoria, con la quale si determina l'esclusione "della procedura di valutazione ambientale strategica, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e come previsto dalla D.G.R. 10 maggio 2009 n. 200";

Vista la nota prot. n. 11600 del 29 maggio 2013 con la quale l'U.O. 4.3 del servizio 4/DRU di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente alla documentazione relativa alla variante in argomento, la proposta di parere n. 6 del 29 maggio 2013, che di seguito parzialmente si trascrive: «...Omissis...

Rilevato che:

Il consiglio comunale di Vittoria con il citato atto deliberativo n.105 del 7 novembre 2012 ha adottato una variante allo strumento urbanistico vigente relativa alla modifica di destinazione urbanistica da Z.T.O. "E" zone destinate agli usi agricoli di margine urbano, normata dall'art. 44 delle N.T.A. del P.R.G., approvato con D.Dir. n. 1151 del 16/10/2003, ad attrezzature di interesse collettivo, al fine di permettere la realizzazione di opere destinate allo scopo di culto e pastorale cattolici.

Il ricorso alla variante viene giustificato dall'amministrazione comunale con la scelta di dotare, nonostante fosse già soddisfatto lo standard urbanistico di legge previsto dallo strumento urbanistico vigente, di un'ulteriore attrezzatura di culto, con annessi parcheggi ed impianti sportivi, un contesto urbanistico incrementato negli ultimi anni dall'edilizia residenziale realizzata, in massima parte, con l'attuazione di programmi costruttivi nell'ambito del piano di zona limitrofo all'area oggetto di detta variante.

Pertanto, sulla proposta avanzata dal legale rappresentante pro tempore della Parrocchia San Massimiliano Kolbe ha inteso mutare la destinazione urbanistica dell'area ricadente a ovest alla periferia del centro abitato e, precisamente, in c.da Cicchitto e facilmente accessibile dalla ex S.P. n. 17 Vittoria-Scoglitti, a sud, e dalla S.P. n. 16, a nord; detta superficie, censita al foglio di mappa catastale 118, particelle 1121 e 1125, è estesa Ha 00.50.00 e risulta nella disponibilità della Parrocchia, stante il preliminare di vendita del 3 novembre 2011, così come riportato nella delibera d'adozione.